



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 dicembre 2017:

LEGGE 21 DICEMBRE 2017 n.147

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020

TITOLO I DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I GESTIONE DEL BILANCIO

Art.1 (Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	441.615.100,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	77.372.539,50
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	35.684.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€	12.980.290,86
Titolo 5-Partite di giro	€	41.805.000,00
Totale Generale Entrate	€	609.456.930,36
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	478.970.453,13
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	65.985.365,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	22.696.112,23
Titolo 4-Partite di giro	€	41.805.000,00
Totale Generale Uscite	€	609.456.930,36

Art.2

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 24.800.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 750.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 10.353.000,00
Totale Generale Entrate	€ 35.908.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 8.500.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 16.100.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 205.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 750.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 10.353.000,00
Totale Generale Uscite	€ 35.908.000,00

Art.3

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 66.543.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 18.379.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 65.590.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 5.718.000,00
Totale Generale Entrate	€ 156.230.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 56.326.100,00
Titolo 2-Movimenti di capitali	
Spese in conto capitale	€ 39.131.900,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 58.115.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ //
Titolo 5-Partite di giro	€ 5.718.000,00
Totale Generale Uscite	€ 159.291.000,00

2. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 23.773.000,00 da destinare a copertura finanziaria

delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S..

3. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, a trasferire allo Stato parte delle riserve accantonate per l'importo di euro 2.750.000,00.

4. Dall'esercizio finanziario 2018, la gestione e la pianificazione del Servizio Trasporti Pubblici nonché l'elaborazione, disciplina e gestione dei programmi dello Stato in materia di trasporto pubblico interno, ivi compreso il trasporto scolastico interno, è attribuita all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. L'A.A.S.S., in particolare, cura la programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico interno e del trasporto scolastico interno anche mediante la predisposizione di appalti per la loro concessione e collabora con altre U.O. dell'Amministrazione, per gli aspetti di competenza, nell'analisi e risoluzione delle problematiche relative ai trasporti pubblici interni ed alla sicurezza e miglioramento della rete viaria, della viabilità e dei flussi.

5. Le funzioni di cui all'articolo 26, comma 2, lettere f), g) ed h) dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, come modificato dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119, permangono in capo all'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti (URAT) unicamente con riferimento ai veicoli di proprietà dell'Ecc.ma Camera.

Art.4

(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate ordinarie	€ 4.925.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ 550.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€ 607.000,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€ 110.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 230.000,00
Totale Generale Entrate	€ 6.422.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 5.789.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 290.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€ 2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€ 110.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€ //
Titolo 6-Partite di giro	€ 230.000,00
Totale Generale Uscite	€ 6.422.000,00

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2018 di euro 4.080.000,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.

3. Dal 1° gennaio 2018 la cura di tutti gli aspetti di gestione e manutenzione ordinaria del Multieventi Sport Domus è trasferita al C.O.N.S.; per l'esercizio 2018 il trasferimento dello Stato per la gestione, la spesa del personale e gli investimenti del Multieventi Sport Domus è di euro

955.000,00. Pertanto, a decorrere da tale data, l'articolo 48, comma 2, lettera o) dell'Allegato A alla Legge n.188/2011, così come modificato dal Decreto Delegato 6 maggio 2016 n.58, è abrogato.

4. Dall'esercizio finanziario 2018 i bilanci delle Federazioni Sportive sono pubblicati nel sito del C.O.N.S.

Art.5

(Bilancio di previsione I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale	
Sanitaria e Socio Sanitaria	€ 88.160.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	
€ 221.237.000,00	
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	
€ 12.511.232,37	
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	
€ 2.000,00	
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	
€ 8.948.767,63	
Titolo 6-Partite di giro	
€ 23.627.000,00	
Totale Generale Entrate	€ 354.486.000,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	
€ 328.459.000,00	
Titolo 2-Uscite in conto capitale	
€ 2.400.000,00	
Titolo 3-Rimborso di mutui	
€ //	
Titolo 4-Partite di giro	
€ 23.627.000,00	
Totale Generale Uscite	€ 354.486.000,00

2. Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2018, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 71.400.000,00.

3. Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al cap. 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul cap. 1-3-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 nn. 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2018 vengono imputati sul capitolo 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

5. A parziale modifica dell'articolo 6, terzo comma, della Legge 28 novembre 2011 n.184, il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, è fissato nella misura di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2018 e di euro 3.000.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020.

Art.6

(Bilancio di previsione Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 5.498.870,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€ 250.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 800.000,00
Totale Generale Entrate	€ 6.548.870,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 5.498.870,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€ 250.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 800.000,00
Totale Generale Uscite	€ 6.548.870,00

Art.7

(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€ 834.500,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€ //
Titolo 3 – Contabilità Speciali	€ 40.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€ //
Titolo 5 – Partite di Giro	€ 68.500,00
Totale Generale Entrate	€ 943.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 385.500,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€ 16.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€ 433.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€ 68.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€ 40.000,00
Totale Generale Uscite	€ 943.000,00

Art.8

(Bilancio di previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€ 199.100,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€ //
Titolo 4 – Movimento di Capitale	€ //
Titolo 5 – Partite di Giro	€ 26.500,00
Totale Generale Entrate	€ 225.600,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 191.100,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€ 8.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€ 0,00
Titolo 5– Partite di Giro	€ 26.500,00
Totale Generale Uscite	€ 225.600,00

Art.9

(Trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)

1. Sono autorizzati i trasferimenti inseriti nel Bilancio dello Stato con Poste San Marino S.p.A. sulla base del Bilancio di Previsione Budgetaria delle Poste San Marino S.p.A. per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato "I"):

Totale Generale Costi	€ 6.436.314,00
Totale Generale Ricavi	€ 5.793.900,00
Sbilancio	€ 642.414,00

2. Sul capitolo 1-3-2615 "Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A." è stanziato per il 2018 l'importo di euro 642.414,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio della gestione di Poste San Marino S.p.A.

3. Sul capitolo 1-3-2616 "Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali" è stanziato per il 2018 l'importo di euro 180.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68.

Art.10

(Bilanci pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2018-2020:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "L");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato "M");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "N");
- 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "O");
- 5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "P");
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "Q");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato "R");
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "S").

Art.11

(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l'approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato "T".

Art.12

(Leggi in materia di principi contabili)

1. E' dato mandato al governo di presentare al Consiglio Grande e Generale entro il 30 giugno 2018 un progetto di legge che riguardi il sistema della gestione della contabilità pubblica la cui entrata in vigore sarà fissata al 1° gennaio 2019. Tale modifica del sistema di gestione della contabilità, dovrà ispirarsi ai principi contabili emanati dall'I.P.S.A.S.B. (International public sector accounting standard Board dell'I.F.A.C).

2. Il Segretario di stato per le Finanze è tenuto a relazionare entro il 31 marzo 2018 alla III Commissione Consiliare Permanente in merito all'avanzamento dell'iter di cui al comma precedente.

Art.13

(Programmi lavori A.A.S.L.P. e investimenti Legge di spesa 11 maggio 2015 n. 67)

1. Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2018 sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti" sono destinati euro 400.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul predetto capitolo, 2-5-6440, e sul capitolo 1-5-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

2. Sui capitoli di cui al precedente comma 1 trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

3. Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-5-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria" sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.

5. Il Congresso di Stato dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.

6. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 41001 sono trasferite in conto residui sul centro di costo 41002.

7. All'articolo 1 della Legge n.67/2015 è aggiunto il seguente comma:

"1 ter. Ad integrazione delle opere di cui al comma 1, indicate nel piano pluriennale degli investimenti approvato con Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 22 dicembre 2014, si individuano quali opere strategiche l'Ospedale di Stato e un palazzetto dello sport polifunzionale."

8. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n. 67/2015 si individuano come opere prioritarie da avviare nel 2018:

- Parcheggio di Borgo Maggiore;
- Campus Scolastico di Fonte dell'Ovo;
- Ospedale di Stato;
- Polo Servizi di Valdragone;
- Archivio di Stato di Cà Martino;
- Piano di intervento della messa in sicurezza della superstrada e della viabilità del territorio sammarinese.

9. Il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere bandi di concorso internazionali per la progettazione del Campus Scolastico di Fonte dell'Ovo e dell'Ospedale di Stato. I progetti dovranno privilegiare la funzionalità dell'opera, l'economicità e velocità della sua realizzazione nonché la riduzione dei consumi per la sua gestione.

Art.14

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Fino a diversa disposizione il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è ridotto nella misura del 10%.
2. Per l'anno 2018 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari ad euro 1.411.679,10 è pertanto stabilito in euro 1.270.511,19. La predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Art.15

(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta della Consulta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e per gli emolumenti delle Giunte di Castello" e 2-2-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".
2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 420.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.
3. A mente dell'articolo 34, comma 3, della Legge n.127/2013, per l'anno 2018 l'importo degli emolumenti per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta è definito nella misura e nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 3, della Legge 23 dicembre 2014 n.219.
4. Gli emolumenti ed i gettoni di cui al precedente comma trovano imputazione sul capitolo 1-2-3810 e le somme non erogate a tale titolo dalla Giunta di Castello potranno essere impiegate dalla Giunta medesima per finanziare le proprie attività ed il proprio funzionamento.

Art.16

(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o con enti del Settore Pubblico Allargato per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2018 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30. Il Congresso di Stato è altresì autorizzato a stipulare contratti di mutuo con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, e/o contratti di rimborso con enti del Settore Pubblico Allargato per

l'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio 2018 e/o sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa o in alternativa ad emettere titoli del debito pubblico.

2. L'eventuale stipula dei contratti di cui al precedente comma impone l'obbligo al Congresso di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.

3. Sul capitolo 1-3-2760 "Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente" trovano imputazione gli oneri finanziari per l'esercizio 2018 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al precedente comma 1.

4. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per il finanziamento del Piano Pluriennale degli Investimenti di cui agli articoli 20 e 26 della Legge 3 novembre 2015 n. 160, il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2018, titoli del debito pubblico sino ad un ammontare complessivo di euro 10.000.000,00.

5. Le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni dei titoli del debito pubblico, di cui al comma che precede, saranno definite tramite appositi decreti delegati che costituiranno il regolamento di ogni emissione. A decorrere dall'esercizio finanziario di emissione dei titoli del debito pubblico e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza. Dette somme troveranno imputazione sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio dello Stato. Sul capitolo 3-3-6375 "Fondo annuale di accantonamento quota capitale Titoli del debito pubblico" di cui all'articolo 26 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189, è previsto l'accantonamento, annuale, delle quote capitale relative all'emissioni dei Titoli del debito pubblico.

Art.17

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio 2018, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:

- a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e alla Legge 20 settembre 1989 n.96, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00. Avranno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzino il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludano l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
- b) convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00;
- c) convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio 1995 n.87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 250.000,00;
- d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, ponendo particolare attenzione, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
- e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 e successive modifiche, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 8.000.000,00; Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio 2018, troveranno imputazione sul capitolo 2-4-7226 "Contributo in conto interessi e in conto canoni per gli

interventi a sostegno delle attività economiche”. Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all’articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all’articolo 30 del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all’articolo 11 del Decreto Delegato n.162/2015;

f) gli oneri per l’esercizio 2018 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 trovano imputazione sul capitolo 2-4-7435 “Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche”. Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.

2. Ai sensi dell’articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul capitolo 2-4-7227 “Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)” per l’esercizio finanziario 2018 è stanziato l’importo di euro 265.000,00, per gli oneri relativi ai prestiti pregressi.

3. Sui capitoli 2-4-7225 “Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale” e 2-4-7220 “Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n.13/1993 - L. n.35/1996) e incentivi finanziari ex articolo 6, Legge n.134/1997” continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.

4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all’anno 2018; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 31 ottobre 2018.

5. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 “Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici” è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.

Art.18

(Modifica art. 5 Legge n.44/2015 “Disposizione in materia di edilizia sovvenzionata”)

1. Il comma 8 dell’articolo 5 della Legge n.44/2015 è così modificato:

“8. Il contributo statale è calcolato sull’importo del mutuo contratto ed effettivamente erogato al richiedente. Il contributo statale è comunque calcolato sull’importo massimo di euro 130.000,00 anche qualora il mutuo sia stato contratto per un importo superiore.”.

Art.19

(Proventi U.O. Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali)

1. Sul capitolo 50 denominato “Proventi carta d’identità” oltre agli incassi derivanti dall’emissione della carta d’identità confluisce anche il diritto d’ufficio pari ad euro 20,00 riscosso dalla U.O. Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per il servizio di rilascio della carta d’identità al domicilio – sul territorio della Repubblica – per coloro che ne facciano richiesta e siano impossibilitati a recarsi all’Ufficio per motivi di malattia o altre cause invalidanti. L’importo della emissione della carta di identità, come determinato dall’articolo 3 del Decreto Delegato 16 agosto 2016 n.105, ha natura di tassa fissa, comprensiva dell’imposta di bollo dovuta per la dichiarazione di cui all’articolo 4 della Legge 17 giugno 2004 n.83, e viene riscossa in modo virtuale dall’U.O. Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che rilascia apposita quietanza.

2. Gli incassi derivanti dall’emissione del passaporto ordinario, che hanno natura di tassa fissa, comprensiva dell’imposta di bollo dovuta per la dichiarazione di cui all’articolo 4 della Legge n.83/2004, riscossa in modo virtuale dall’U.O. Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che rilascia apposita quietanza, confluiscono sul capitolo 75 denominato “Proventi passaporto ordinario”, unitamente alle somme riscosse dalla U.O. Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali

quale “diritto d’urgenza” pari ad euro 50,00 qualora il rilascio del documento sia richiesto entro tre giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, salvo che la verifica dei requisiti del richiedente comporti tempi non compatibili con quelli della procedura d’urgenza. Per la spedizione del passaporto ordinario ai cittadini residenti all’estero, l’Ufficio riscuote dal richiedente il documento, l’importo pari ad euro 10,00 per destinazioni in Italia ed in Europa ed euro 20,00 per destinazioni extra europee, a titolo di corresponsione forfetaria delle spese postali o di corriere.

3. Sul capitolo 77 denominato “Proventi pratiche di cittadinanza” confluiscono i diritti d’ufficio di cui all’articolo 4 della Legge 22 marzo 2016 n.38 ed all’articolo 5 del Regolamento 15 aprile 2016 n.8, da riscuotersi dall’Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali unitamente alla presentazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione.

4. A parziale modifica dell’articolo 17 del Decreto Delegato 28 aprile 2015 n.56 “Riordino e aggiornamento delle imposte di bollo”, su ciascun atto, certificato, dichiarazione, attestazione rilasciata dalla U.O. Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali è dovuto un diritto d’ufficio dell’ammontare di euro 1,00 da riscuotersi mediante l’apposizione della relativa marca da bollo. Al diritto d’ufficio si aggiunge quanto dovuto a titolo di imposta di bollo nei casi previsti dalla normativa vigente e fatti salvi i casi di esenzione.

5. Gli importi di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto delegato.

Art.20

(Modifica Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128)

1. Il comma 2 dell’articolo 13 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128 è così sostituito: "2. Ciascun sapiente del *consilium sapientis* è retribuito per ciascun *consilium* nella misura prevista dall’articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n. 4.”.

Art.21

(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

1. Sul capitolo 2-5-6435 denominato “Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento” è previsto, per l’esercizio finanziario 2018, uno stanziamento di euro 50.000,00 teso a finanziare:

- a) i sovraccosti di cui all’articolo 24 della Legge 3 aprile 2014 n.48 sostenuti dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
- b) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico, idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge n.48/2014 e relativi decreti delegati attuativi;
- c) interventi per lo sviluppo di un piano di mobilità sostenibile con l’utilizzo di autoveicoli a propulsione elettrica.

Art.22

(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell’esistente patrimonio edilizio)

1. Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i consumi idrici e i costi nazionali per l’approvvigionamento energetico, in linea con le previsioni del vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sul cap. 2-5-6438 “Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio” è previsto, per l’esercizio finanziario 2018, uno stanziamento di euro 60.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge n.48/2014 e relativi decreti delegati attuativi.

Art.23

(Riqualificazione energetica patrimonio edilizio dello stato)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di rilanciare il comparto edile sammarinese, nonché di ridurre le spese affrontate dallo Stato in affitti presso locatori privati, il Congresso di Stato provvederà entro giugno 2018 a pianificare un complesso di interventi miranti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio di proprietà dell'Ecc.ma Camera. Tali interventi, tesi inoltre a rendere fruibili stabili di proprietà dello Stato al momento non utilizzabili per via del loro degrado, dovranno essere affidati, con regolari gare d'appalto a piccole-medie imprese, con possibilità di prevedere la costituzione in Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI).

Art.24

(Fondo per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e installazione di impianti FER)

1. Sul capitolo 2-5-6434 "Fondo per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e installazione di impianti FER" è previsto, per l'esercizio 2018, uno stanziamento di euro 300.000,00 teso a finanziare gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio così come previsto dalla Legge n.48/2014 e dai relativi decreti delegati attuativi.

Art.25

(Modifiche al Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 37 del Decreto 24 maggio 2017 n.51 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 41 del Decreto 24 maggio 2017 n.51 è abrogato.

Art.26

(Interventi rivolti al recupero idrico)

1. Al fine di favorire il recupero idrico, all'allegato "B" della Legge n.166/2013 è inserito il seguente comma 3 bis:
"3 bis. Le spese relative ad interventi che prevedano la realizzazione di pozzi per il recupero delle acque meteoriche, sono deducibili per un massimo di euro 2.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di tre periodi."

Art.27

(Competenze attribuite all'Ufficio Pianificazione Territoriale)

1. È attribuita all'Ufficio Pianificazione Territoriale la competenza, precedentemente assegnata all'Ufficio Urbanistica, relativa alla partecipazione, tramite un proprio Funzionario, alla Commissione per il Turismo Rurale di cui all'articolo 6 della Legge 27 gennaio 2006 n.23.

Art.28

(Disposizioni per l'impiego di fondi per lo sviluppo delle relazioni internazionali)

1. In riferimento al negoziato in corso, mirato alla sottoscrizione di un accordo di associazione fra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, i fondi stanziati sui capitoli 1-1-1810 "Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo", 1-1-1825 "Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi Europei ed Internazionali" e 1-1-1970 "Oneri per le Relazioni Internazionali" saranno destinati prevalentemente alla copertura di spese relative a

consulenze, convenzioni con collaboratori esterni con inclusi eventuali viaggi e ospitalità; trasferte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, di funzionari a rapporto convenzionale e di personale politico - compresi i Segretari di Stato stessi - delle Segreterie di Stato coinvolte negli incontri negoziali; attività di promozione e di formazione.

Art.29

(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Legge 30 luglio 2012 n.100 e in attesa dell'approvazione della legge di modifica della Legge 16 settembre 1993 n.105, i compensi previsti per gli agenti diplomatici appartenenti alla carriera diplomatica restano regolamentati dalle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n.100 o, qualora il Congresso di Stato abbia deliberato o deliberi successivamente a tale data nuove assegnazioni di incarichi, sono regolamentati dalle convenzioni approvate con la delibera congressuale di nomina. La validità di tali convenzioni deve intendersi prorogata fino alla conclusione dell'iter consiliare di approvazione della suddetta legge di modifica della Legge n.105/1993.
2. Il trattamento economico previsto dalle convenzioni in essere con i rappresentanti diplomatici e consolari non di carriera, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n.100/2012 per le quali non sia successivamente intervenuta diversa deliberazione da parte del Congresso di Stato, s'intende prorogato fino al 31 dicembre 2018, fatte salve diverse deliberazioni eventualmente assunte dal Congresso di Stato nel corso del 2018.
3. L'approvazione di modifica della Legge 16 settembre 1993 n. 105 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018.

Art.30

(San Marino sede permanente dell'APM)

1. Si dà mandato ai rappresentanti parlamentari presenti all'interno della delegazione della APM, sentito il parere del Congresso di Stato, di attivarsi immediatamente per la creazione di accordi e collaborazioni con istituzioni internazionali al fine di promuovere lo Stato di San Marino quale sede internazionale permanente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, favorendo la realizzazione di politiche a tutela dell'area meridionale dell'Europa.
2. Di tali accordi e collaborazioni i rappresentanti della APM forniscono aggiornamenti presso l'Ufficio di Presidenza entro giugno 2018.

Art.31

(Modifica alla Legge 22 luglio 2009 n. 101 – Disposizioni in materia di rilascio di passaporto diplomatico e di passaporto di servizio)

1. L'articolo 1, comma 1 della Legge n. 101/2009 è sostituito dal seguente: "La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri è autorizzata al rilascio del passaporto diplomatico e del passaporto di servizio, che sono firmati dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri o, in sua assenza, dal Direttore di Dipartimento Affari Esteri."
2. L'articolo 2, comma 1, lettera d) della Legge n. 101/2009, è sostituito dal seguente: "d) gli Agenti Diplomatici di cui alle Leggi 16 settembre 1993 n. 105 e 19 aprile 1979 n. 13 e successive modifiche, regolarmente in servizio, e i rispettivi consorti. Il passaporto diplomatico avrà validità quattro anni."
3. L'articolo 2, comma 1, lettera f) della Legge n. 101/2009, è sostituito dal seguente: "f) il Direttore del Dipartimento Affari Esteri, con validità pari alla durata della legislatura."
4. L'articolo 2, comma 1, lettera h) della Legge n. 101/2009, come modificata dalla Legge 25 gennaio 2011 n.9, è sostituito dal seguente: "h) i rappresentanti consolari presso le sedi consolari, ai

sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13, in servizio effettivo presso Ambasciate e Consolati, ed i rispettivi consorti. Il passaporto diplomatico avrà validità quattro anni.”.

5. L'articolo 7, comma 1, lettera c) della Legge n. 101/2009, è sostituito dal seguente: “c) Direttori di Dipartimento e Segretari Particolari in caso di missioni all'estero.”

6. All'articolo 7 comma 1 della Legge n. 101/2009 è soppressa la lettera f).

7. L'articolo 8 della Legge n. 101/2009 è sostituito dal seguente: “1. Il passaporto di servizio ha validità 4 anni.”.

Art.32

(Iniziativa di Sicurezza Stradale)

1. È istituito il capitolo di spesa 1-2-1398 "Oneri per iniziative di sicurezza stradale" con uno stanziamento, per l'esercizio 2018, pari ad Euro 9.050,00. L'entità dello stanziamento è determinata nella misura dell'1% della previsione iniziale iscritta sui capitoli di entrata 540 “Mulle e sanzioni pecuniarie amministrative”; 570 “Mulle e sanzioni pecuniarie amministrative Gendarmeria” e 571 “Mulle e sanzioni pecuniarie amministrative Guardia di Rocca”.

Art.33

(Contributo statale erogato ai sensi dell'art. 11, Legge 30 novembre 1979 n. 76, e successive modifiche)

1. L'articolo 11 della Legge n. 76/1979, e successive modifiche, è modificato come segue:

“1. Il finanziamento in favore delle Comunità è adeguato in ragione di euro 3.000,00 annuali per ciascuna Comunità indipendentemente dal numero dei suoi membri, nonché di euro 18,00 per ciascun Socio regolarmente iscritto.

1bis Ai fini della corresponsione del predetto finanziamento, le Comunità sono impegnate a trasmettere al Dipartimento Affari Esteri entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco aggiornato dei soci effettivi, ed entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio annuale, redatto secondo il modello fornito dal Dipartimento Affari Esteri, e corredato dalla relazione scritta dei Sindaci Revisori.”.

Art.34

(Programmazione socio educativa)

1. Con decreto delegato verranno disciplinati i criteri di utilizzo delle risorse stanziato sul capitolo 1-6-4810 “Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati (L. n.69/2004)” destinate ai soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.115 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

2. L'ammontare del contributo dello Stato di cui al comma precedente verrà determinato tenuto conto delle spese di gestione e degli oneri contributivi per il personale dipendente con funzioni socio - educative sostenuti dai soggetti privati accreditati.

Art.35

(Sistema mense)

1. E' dato mandato al Congresso di Stato di rivedere entro il 30 aprile 2018 gli attuali accordi contrattuali relativi al sistema delle mense collegato al Fondo Servizi Sociali, in modo da riorganizzare l'accesso al servizio ed il contributo in base alle risultanze emergenti dall'applicazione dell'I.C.E.E.

Art.36

(Interventi a sostegno della disabilità)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni ed enti no profit che si occupano di disabilità e che sono legalmente riconosciuti in base alle norme vigenti, sul capitolo 1-10-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità" è previsto uno stanziamento, per il 2018, di euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

Art.37

(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali e finanziamento disavanzo gestione ammortizzatori sociali)

1. In continuità con il principio di solidarietà introdotto con l'articolo 3 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 "Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali", nell'anno 2018 il 15% del saldo della Cassa di Compensazione, di cui all'articolo 14 della legge medesima, iscritto nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dell'I.S.S, viene destinato al finanziamento dell'attività assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.

2. In riferimento alla Legge 31 marzo 2010 n.73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità", visto l'articolo 9, comma 5, della succitata legge, si proroga, anche per l'anno 2018, il prelievo dalla "Cassa di Compensazione" di cui alla Legge 20 dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell'eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.

3. A partire dall'esercizio 2018 verrà pubblicato sul sito internet dell'ISS l'andamento economico registrato nell'ultimo quinquennio della "Cassa di compensazione" di cui al comma 1, con annesso il conteggio degli importi annualmente destinati al fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali.

Art.38

(Oneri attività Commissione Pari Opportunità)

1. È istituito il capitolo 1-10-4494 denominato "Oneri per attività Commissione Pari Opportunità" con uno stanziamento, per l'esercizio 2018, di euro 5.000,00 quale finanziamento all'attività della Commissione Pari Opportunità di cui alla Legge del 25 febbraio 2004 n. 26.

Art.39

(Acquisto Casale La Fiorina e azioni Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad acquisire la piena proprietà della struttura denominata "Casale La Fiorina", rilevando integralmente la parte di proprietà attualmente detenuta dalla S.U.M.S. La spesa complessiva è ripartita in 25 anni a partire dall'esercizio finanziario 2018 ed è imputata sul capitolo 2-10-7497 "Acquisizione Casale La Fiorina" per ciascun esercizio finanziario di competenza.

2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad acquisire le azioni di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino di proprietà della S.U.M.S. La spesa complessiva è ripartita in 25 anni a partire dall'esercizio finanziario 2018 ed è imputata sul capitolo 2-3-6360 "Sottoscrizione partecipazioni azionarie" per ciascun esercizio finanziario di competenza.

Art.40

(Acquisto obbligazioni e interventi di rafforzamento del sistema bancario)

1. Il Congresso di Stato, anche al fine procedere ad operazioni finalizzate al rafforzamento del sistema bancario, è autorizzato a disporre acquisto di titoli obbligazionari emessi da Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino dall'Istituto di Sicurezza Sociale fino alla concorrenza di euro 35.000.000,00 secondo un piano pluriennale di rimborso settennale a partire dall'esercizio finanziario 2018.

Art.41

(Separazione fra banche commerciali e di investimento)

1. Il Congresso di Stato, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e sulla base delle indicazioni di Banca Centrale di San Marino è impegnato a presentare, entro il 31 marzo 2018, alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio, un progetto di fattibilità finalizzato ad introdurre le opportune modifiche normative che consentano la separazione fra banche commerciali e di investimento.

Art.42

(Acquisto immobili)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare un contratto di finanziamento pluriennale con gli istituti di credito per l'acquisto di spazi da adibire a sedi istituzionali e per Uffici dell'Amministrazione, fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00, mediante procedure ad evidenza pubblica.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA E INCREMENTO DELL'ENTRATA

Art.43

(Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166)

1. Il comma 1 dell'articolo 150 della Legge n. 166/2013 è così modificato:
"1. A decorrere dal periodo d'imposta 2014 e sino al periodo d'imposta 2020 compreso, i contribuenti esercitanti attività d'impresa e di lavoro autonomo sono tenuti annualmente a corrispondere una tassa speciale sul reddito come segue:

- a) lavoratori autonomi euro 1.000,00;
- b) imprese individuali e società di persone euro 1.000,00;
- c) imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata euro 500,00;
- d) imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati euro 2.000,00.

Qualora l'ammontare dei ricavi dell'attività ordinaria relativo al precedente periodo d'imposta sia superiore ad euro 300.000,00 gli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono raddoppiati."

2. All'articolo 150 della Legge n.166/2013 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2018 e sino al periodo d'imposta 2020 compreso, l'imposta deve essere versata entro il primo quadrimestre dell'esercizio fiscale di competenza direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell'Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell'imposta si riferisce all'attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario. Per i primi sei anni di esercizio dell'attività si fa riferimento al primo

rilascio della licenza o, nel caso di lavoratori autonomi, all'iscrizione originaria all'Ufficio del Lavoro.”.

3. All'articolo 150 della Legge n.166/2013 sono aggiunti i seguenti commi 7 bis e 7 ter:

“7 bis. L'imposta di cui al presente articolo è applicata, nel triennio 2018 - 2020, secondo le seguenti percentuali:

- anno 2018: 100% dell'importo;
- anno 2019: 75% dell'importo;
- anno 2020: 50% dell'importo.”.

“7 ter. Le attività economiche esenti dall'applicazione dell'imposta speciale sul reddito ai sensi del comma 4, lettera b) del presente articolo, che riattivano la licenza dopo il 31 marzo sono tenute al pagamento dell'imposta speciale sul reddito nella misura della quota parte dell'importo per le stesse stabilito corrispondente al periodo che intercorre fra la data di riattivazione della licenza ed il 31 dicembre.”.

4. Il punto 3 dell'Allegato A, della Legge n.166/2013, dal periodo d'imposta 2018, è così modificato:

“3. Premi corrisposti per assicurazione sulla vita e quelli di assicurazione contro gli infortuni stipulati con polizze di durata superiore ai cinque anni, fino all'ammontare complessivo di euro1.500,00”.

5. Il comma 3 dell'articolo 150 della Legge n.166/2013 è così modificato:

“3. L'imposta speciale sul reddito, non deducibile ai fini della determinazione del reddito può essere portata in detrazione dall'imposta generale sui redditi dovuta per l'esercizio cui si riferisca; l'eventuale eccedenza dell'imposta oppure l'intera imposta nel caso in cui non sia dovuta può essere portata in detrazione, ovvero potrà essere compensata con ulteriori imposte dirette e indirette a partire dal secondo periodo di imposta successivo e non oltre i quattro successivi.”

Art.44

(Riordino della normativa in materia fiscale)

1. Sulla base dell'esame dei dati relativi al periodo decorso dalla entrata in vigore della riforma tributaria, anche su indicazione della Commissione permanente per il monitoraggio della fiscalità, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare, entro il 31 dicembre 2018, apposito decreto delegato avente ad oggetto modifiche alla Legge n.166/2013 e successive modifiche. Al fine di adeguare le normative alle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica di San Marino, e specifici progetti di legge per:

- la correzione e riequilibrio del carico fiscale;
- la previsione di regimi semplificati per particolari categorie di contribuenti;
- il rafforzamento del sistema dei controlli e delle sanzioni;
- la riorganizzazione dell'intera materiale relativa agli incentivi e agevolazioni fiscali.

Art.45

(Riordino della normativa in materia di tassa di circolazione dei veicoli)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato avente ad oggetto la revisione della fiscalità relativa ai veicoli di cui alla Legge 20 febbraio 1991 n.27 e successive modifiche, al fine di:

- semplificare le modalità di riscossione delle imposte;
- adeguare le imposte al parco circolante;
- incentivare l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale.

2. Al fine di tutelare il patrimonio storico dei veicoli presenti in territorio, devono essere adottate forme di esclusione dal presente provvedimento, con particolare riferimento ai mezzi iscritti nell'apposito registro dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Art.46

(Revisione delle norme in materia di appalti pubblici e finanza di progetto)

1. Il Congresso di Stato, nell'esercizio della delega volta alla revisione delle norme di cui al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 così come modificato dal Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74, procede, in particolare:
 - a) alla riduzione e semplificazione dei requisiti previsti per l'iscrizione nel Registro dei Fornitori e per la qualificazione alla singola gara di appalto, anche con riferimento ai titolari effettivi;
 - b) alla semplificazione delle procedure di verifica della permanenza dei suddetti requisiti;
 - c) all'ampliamento delle fattispecie per le quali risulta ammessa la produzione di dichiarazioni sostitutive, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.159;
 - d) alla revisione ed implementazione delle procedure speciali di individuazione del contraente;
 - e) alla revisione delle imposte di registro e di bollo applicate ai contratti di appalto;
 - f) alla semplificazione delle disposizioni relative alla fase di esecuzione del contratto;
 - g) alla revisione delle procedure di pagamento di forniture di beni e servizi, con l'obiettivo di individuare tempistiche congrue e diversificate in base all'importo dei beni e servizi forniti.
2. Il Congresso di Stato è, altresì, delegato ad adottare decreto per la modifica del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e del Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97 allo scopo di rivedere, in particolare, le norme relative al contenuto ed alla presentazione degli studi di fattibilità, all'elaborazione del programma di opere pubbliche nonché al procedimento di concessione di lavori pubblici con finanza di progetto.

Art.47

(Appalti e forniture per la Pubblica Amministrazione)

1. Gli appalti e le forniture per la Pubblica Amministrazione allargata, per importi inferiori a euro 5.000,00, devono essere rivolti tramite gara d'appalto alle sole attività nazionali iscritte nell'apposito Registro Fornitori della Pubblica Amministrazione.
2. Ogni ente pubblico appaltante, è tenuto ad invitare alle gare d'appalto tutte le attività iscritte in tale registro pena la nullità della gara stessa; qualora non siano presenti imprese nazionali è consentita la fornitura tramite aziende estere.
3. Per appalti superiori ad euro 5.000,00 ai fornitori e alle imprese nazionali è riconosciuto un margine di favore rispetto ai fornitori e alle imprese estere pari al 3% dell'importo dell'appalto.

Art.48

(Imposta straordinaria sui patrimoni)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare un apposito decreto delegato, entro il 30 aprile 2018, al fine di istituire una imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari.
2. Nel decreto delegato di cui al comma 1 sono individuati i beni immobili e le attività finanziarie da assoggettare all'imposta e le esenzioni da prevedere sui patrimoni immobiliari e mobiliari.

Art.49

(Imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia, di rappresentanza, di commercio, e similari)

1. L'articolo 39, della Legge 13 dicembre 2005 n. 179 è così sostituito:
 - “1. I soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome, nonché le stabili

organizzazioni di imprese non residenti, che ricevono da residenti all'estero documenti per l'erogazione di compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, nonché per servizi pubblicitari e di elaborazione dati, devono assolvere, con obbligo di rivalsa, entro la fine del bimestre successivo a quello di emissione della nota o fattura, l'imposta speciale di bollo nella seguente misura:

a) prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari 6%.

Esclusivamente per il settore aeronautico, le prestazioni di rappresentanza, di commercio e similari 1%. La presente disposizione non si applica nel caso in cui il valore delle prestazioni ricevute sia superiore del 75% delle prestazioni di agenzia, di rappresentanza di commercio e similari a cui esse si riferiscono;

b) prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari ai fini della vendita di prodotti o servizi commercializzati da aziende sammarinesi o comunque partecipate da aziende sammarinesi 3%.

Esclusivamente per il settore aeronautico, le prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, ai fini della vendita di prodotti o servizi commercializzati da aziende sammarinesi o comunque partecipate da aziende sammarinesi 1%. La presente disposizione non si applica nel caso in cui il valore economico delle prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari ricevute non ecceda il 25% del valore della vendita di prodotti o servizi;

c) servizi pubblicitari e di elaborazione dati 3%.

Alle indennità di fine rapporto inerenti i servizi di cui al presente articolo si applica una imposta pari al 3%.

2. Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma che precede, accertato dall'Ufficio Tributario, comporta l'applicazione della sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta.

Il versamento con ritardo inferiori o pari a 30 giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta, per ritardi superiori a 30 giorni la sanzione è elevata al 30% dell'imposta dovuta. Non è dovuto il pagamento o il rimborso quando l'imposta non supera i 10,00 euro. Parimenti non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento dell'imposta speciale di bollo (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera i 10,00 euro. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.

3. È abrogato il sesto comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, così come modificato dall'articolo 39 della Legge 16 dicembre 2004 n. 172.

4. L'ufficio Tributario è competente in materia di riscossione, controlli ed accertamenti della suddetta imposta, con apposita circolare sarà emanato il nuovo modello da allegare alla dichiarazione dei redditi per i periodi di competenza.

5. Sui compensi corrisposti ai sensi del presente articolo e comunque denominati per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, l'imposta di registro, di cui alla Voce 23 della Tabella A della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, è dovuta nella misura fissa di euro 50,00.

Art.50

(Rivalutazione dei beni dell'impresa)

1. Le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio, nonché gli operatori economici persone fisiche possono rivalutare entro la data del 30 settembre 2018 i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari al 31 dicembre 2017, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punti 7) e 8), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni, costituenti immobilizzazione.

2. È inoltre consentita la rivalutazione, entro il termine del 30 settembre 2018, alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale.
3. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
4. I valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione nell'esercizio dell'attività economica, nonché ai valori correnti.
5. Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, devono indicare e motivare rispettivamente nella nota integrativa al bilancio e nella relazione del sindaco unico o del collegio dei sindaci al bilancio di esercizio 2017, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma precedente. In caso di perizia giurata di stima la stessa dovrà essere riportata fedelmente in nota integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegata alla copia del bilancio riguardante l'esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso l'ufficio preposto alla tenuta dei registri.
6. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio devono redigere una apposita relazione che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categoria di beni e attestare, sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al quarto comma. Detta relazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2017.
7. Per gli operatori economici e gli Enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, i saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale riserva da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a copertura delle perdite nei cinque anni successivi alla rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata; in tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva in apposito conto d'ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello di rivalutazione; in caso contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Il saldo attivo di rivalutazione inferiore ai 2,5 milioni di euro è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura del 5% per gli immobili e i beni non ammortizzabili, del 4%, con minimo 125.000 euro, se detto saldo attivo è ricompreso fra i 2,5 e i 5 milioni di euro, del 3%, con minimo 200.000 euro, per un saldo attivo di oltre 5 milioni di euro, del 3,5% per tutti gli altri beni ammortizzabili.
9. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2018.
10. I beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i cinque anni dalla data di rivalutazione, fatta eccezione per le alienazioni atte a soddisfare i creditori in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento. In tutti gli altri casi in cui l'alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei cinque anni, il contribuente è tenuto ad applicare le imposte di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni sul valore della rivalutazione. In questo caso l'imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo dovuto, nell'esercizio in cui viene alienato il bene.
11. L'imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.
12. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere

compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di rivalutazione.

13. L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzato in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.

Art.51

(Ricognizione contratti di locazione e patrimonio immobiliare dello Stato)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a presentare in Consiglio Grande e Generale una relazione dettagliata entro il 31 maggio 2018 che ricomprenda:

- a) tutti i contratti di locazione della Pubblica Amministrazione, del Settore Allargato e delle partecipate dello Stato. Per ogni contratto dovrà essere descritto il canone di locazione, i costi dei servizi generali, la metratura l'ubicazione la proprietà dell'immobile locato, la durata del contratto ed il servizio cui è destinato l'immobile medesimo;
- b) l'elenco dettagliato degli edifici di proprietà dell'Ecc.ma Camera, del Settore Allargato e delle partecipate dello Stato descrivendone la tipologia, l'ubicazione, la metratura, indicando se siano occupati e da chi, spiegando le ragioni qualora non siano occupati;
- c) l'elenco dettagliato dei terreni di proprietà dell'Ecc.ma Camera, del Settore Allargato e delle partecipate dello Stato, descrivendone la superficie, l'ubicazione, la destinazione urbanistica e, se oggetto di contratto di locazione, da chi e se il locatario risulti in regola con il pagamento del canone di locazione.

Art.52

(Disposizioni relative al contenimento dei costi del personale del Settore Pubblico Allargato e alla revisione della spesa pubblica)

1. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75, primo comma, e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 ed al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l'anno 2018; le predette riduzioni non si applicano ai soggetti rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.

2. In linea con l'obiettivo di ridurre e contenere gli oneri per gli straordinari e le maggiorazioni, per l'esercizio finanziario 2018 deve essere attuata una riduzione, nella misura non inferiore al 20% rispetto agli importi a consuntivo relativi al 2017, sul complessivo ammontare degli emolumenti corrisposti a titolo di prestazioni lavorative svolte in regime di straordinario e di maggiorazione oraria dai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, dagli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca.

3. Nel caso di assegnazione in via esclusiva in staff, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 31 luglio 2009 n.108, di dirigenti in organico soggetti alla retribuzione dirigenziale vecchio regime, la corresponsione delle indennità di funzione dirigenziale fissa e progressiva stabilite dalle norme regolatrici del vecchio regime retributivo di cui alla previgente Legge 23 ottobre 1990 n.118 resta sospesa per la durata dell'assegnazione in staff medesima.

4. Il Congresso di Stato è impegnato ad adottare, entro il 30 aprile 2018, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 19, comma 8 della Legge 31 luglio 2009 n.108, decreto volto a modificare il Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 con riferimento all'importo ed all'incidenza delle voci che compongono il trattamento economico dirigenziale "nuovo regime" disciplinato dal precitato articolo 19 della Legge n.108/2009 e "vecchio regime" disciplinato dalla Legge 23 ottobre 1990 n. 118. La predetta modifica ha efficacia per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 ed è tesa a contemperare gli obiettivi di contenimento della spesa corrente con l'esigenza di reperire le risorse economiche da impiegare per valorizzare la funzione dirigenziale e corrispondere la componente retributiva legata al risultato di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della Legge n.108/2009, prevista a seguito della predeterminazione di obiettivi che il Dirigente e il Direttore di Dipartimento è tenuto a conseguire. Il predetto decreto delegato deve, altresì, dettare norme volte a

perseguire le medesime summenzionate finalità anche con riferimento ai dirigenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Delegato n.21/2013.

5. Contestualmente alla modifica di cui al comma 4, nell'ambito della contrattazione collettiva, si deve procedere ad una revisione delle retribuzioni e delle voci che la compongono al fine di riequilibrare e diversificare i livelli di responsabilità professionale. L'intervento individuato ha efficacia per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

6. Ai fini di cui al comma 4, è istituito apposito capitolo di bilancio in relazione alla gestione del quale si applicano le disposizioni contabili di cui al combinato disposto degli articoli 12, comma 4, della Legge 20 dicembre 2013 n.174 e 12, comma 2, della Legge 23 dicembre 2014 n.219.

7. In conformità con le proposte contenute nella relazione predisposta dal gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 2017 n. 94, il Congresso di Stato è impegnato a presentare al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile 2018, il piano esecutivo pluriennale delle misure finalizzate alla riduzione e riqualificazione della spesa corrente in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 7 del medesimo articolo 15, che per il 2018 fissa la soglia del 2,5%.

8. Il piano esecutivo pluriennale indica gli interventi da attuare, la misura degli stessi e le relative priorità, individuando le tempistiche in relazione allo strumento attuativo necessario, quale atto normativo, regolamentare o amministrativo. Per l'esercizio finanziario 2018 gli interventi previsti dal piano, in funzione dell'obiettivo fissato nel comma 1, devono trovare riscontro in sede di assestamento di bilancio. Gli interventi di natura contrattuale sono oggetto di confronto con le parti sociali interessate.

Art.53

(Messa in liquidazione della società Convention & Visitors Bureau S.p.A.)

1. A decorrere dal 1 febbraio 2018 è disposta l'abrogazione degli articoli 10 e 11 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e di ogni disposizione di legge riferita al Convention & Visitors Bureau.

2. Al fine di rilanciare il settore congressuale attraverso una nuova gestione manageriale del Centro Congressi Kursaal, a far data dal 1 febbraio 2018 la Società Convention & Visitors Bureau della Repubblica di San Marino S.p.A., è posta in liquidazione come autorizzato con delibera del Congresso di Stato n. 26 del 17 ottobre 2017.

3. Al termine delle operazioni di liquidazione, il Congresso di Stato prende atto ed autorizza l'acquisizione delle risultanze del rendiconto di liquidazione sul Bilancio dello Stato da recepirsi in assestamento di bilancio.

4. Si dà mandato al Congresso di Stato di definire apposita convenzione con la Giochi del Titano S.p.A. per la conduzione e gestione del Centro Congressi Kursaal.

Art.54

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. Al fine di consentire una più ampia informazione ed equa adesione alle procedure stabilite all'articolo 14 della Legge del 7 agosto 2017 n. 94 e nelle more della riforma del Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono stabilite le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. I crediti iscritti a ruolo di cui al successivo comma e le procedure di Mano Regia, affidati per la riscossione coattiva all'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere estinti senza corresponsione di sanzioni e di interessi ancorché maturati dopo la scadenza della stessa, ovvero senza l'applicazione del disposto sanzionatorio di cui all'articolo 34, primo comma, ultima parte, della Legge 28 giugno 1989 n.68. I crediti di cui al presente comma derivanti dall'applicazione della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche ed integrazioni possono essere definiti senza corresponsione di sanzioni con il pagamento della vera sorte e degli interessi maturati, fermo restando che i soggetti interessati all'adesione dovranno preventivamente dimostrare di aver

assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti e di avere soddisfatto eventuali altri creditori privilegiati di pari grado ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Oggetto del presente articolo sono le cartelle esattoriali emesse dall'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino dal 2005 al 30 giugno 2017 e le procedure di Mano Regia. Sono escluse le somme iscritte a ruolo:

a. riferite a crediti riscossi per conto di amministrazioni estere;

b. riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata presso l'Esattoria dal contribuente compilando l'apposito modulo entro il 15 maggio 2018 e contenente la proposta di definizione agevolata, l'impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute, le cartelle esattoriali loro riferite e per gli operatori economici apposita dichiarazione di aver assolto gli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il contribuente è tenuto al pagamento delle spese di gestione pratica pari a 40,00 euro al Dipartimento Esattoria.

5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione entro il 15 maggio 2018 ovvero attraverso una dilazione di pagamento per un numero massimo di 3 rate con la seguente scadenze: 15 maggio 2018, 15 settembre 2018, 15 novembre 2018. La prima rata deve essere pari almeno al 30% della somma dovuta.

6. L'accoglimento della richiesta di dilazione comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della dilazione però, l'Esattore non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull'intera posizione debitoria.

8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con l'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui sopra.

9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dall'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

Art.55

(Operazioni straordinarie e benefici imposte di registro)

1. L'applicazione del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 22 della Legge 3 novembre 2015 n. 160 si estende agli atti ivi previsti stipulati fino al 31 ottobre 2018.

2. È abrogato l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2011 n.200.

3. Nel comma 3 dell'articolo 7 della Legge 16 giugno 2016 n. 75 le parole "gli atti costitutivi" sono sostituite con le parole "i verbali".

4. È demandato a decreto delegato il riordino dei benefici fiscali in materia di imposte di bollo, registro, ipotecarie, di voltura e relativi diritti.

Art.56

(Doppio lavoro dipendenti PA)

1. Allo scopo di garantire il rispetto dell'obbligo di fedeltà del rapporto esclusivo dei pubblici dipendenti con l'Amministrazione Pubblica, per un accesso equo alle opportunità lavorative escludendo situazioni di sleale concorrenza, è dato mandato ai competenti uffici dell'Amministrazione di intensificare i controlli finalizzati alla verifica di tali obblighi ed a contrastare le violazioni delle norme speciali relative al pubblico impiego, compreso il fenomeno

del doppio lavoro dei pubblici dipendenti, verso i quali, in caso di violazioni vanno attivati i provvedimenti disciplinari previsti dalle leggi.

2. Entro il 31 marzo 2018 è convocata un'apposita audizione nella Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria e Commercio; Turismo, Servizi Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione dei responsabili degli uffici competenti al controllo finalizzato al contrasto del lavoro irregolare al fine di riferire in merito all'esito di tali controlli ed in generale di tutti i controlli svolti e delle sanzioni comminate al riguardo.

Art.57

(Delega per la regolamentazione dei contratti di garanzia finanziaria)

1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla adesione alla Convenzione Monetaria con l'Unione Europea e di salvaguardare l'operatività del sistema bancario sammarinese nei confronti dei mercati esteri è dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito Decreto Delegato al fine di regolamentare i contratti di garanzia finanziaria come definiti dalla direttiva 2002/47/CE.

Art.58

(Modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70)

1. L'articolo 56 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art.56

(Valore del pignoramento)

Il valore dei beni oggetto di pignoramento viene determinato attraverso la stima effettuata dall'Ufficiale della riscossione, con l'eventuale ausilio di un perito; detto valore viene indicato dall'Ufficiale nel verbale di esecuzione.

In tutti i procedimenti esecutivi il Servizio di Esattoria può espropriare beni e crediti di qualunque natura, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58. L'ammontare degli interessi applicabili al debitore moroso non può comunque essere superiore al doppio degli importi iscritti a ruolo per il quale si procede coattivamente.

Una volta conclusa l'azione esecutiva e ricavate le somme necessarie alla soddisfazione del credito per il quale si procede, il Servizio di Esattoria invita il debitore a ritirare i beni in eccesso ed invenduti, e le eventuali eccedenze di denaro risultanti dalla vendita di quanto pignorato.

Se la particolare natura del bene mobile non permette all'Ufficiale della riscossione di stimarne il valore all'atto del pignoramento, la stima potrà essere effettuata dal Servizio di Esattoria in un momento successivo e la relativa relazione, dovrà essere notificata al debitore entro trenta giorni dalla data del pignoramento. La stima effettuata successivamente, quando notificata nel termine di cui sopra, costituisce parte integrante del verbale di esecuzione.

Qualora l'oggetto di pignoramento sia un bene immobile, la stima è effettuata sulla base di una perizia dell'Ufficio Tecnico del Catasto che sarà allegata al verbale di stima. Entro novanta giorni decorrenti dalla data del pignoramento immobiliare, il Servizio Esattoria notifica il verbale di stima al debitore.”.

2. L'articolo 69 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art.69

(Opposizione di stima e determinazione del prezzo di vendita)

Il debitore può presentare al Commissario della Legge opposizione alla stima dei beni pignorati effettuata dal Servizio di Esattoria nei modi e nei tempi previsti dell'articolo 24 della

Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche.

Qualora oggetto del pignoramento sia un bene immobile, i dieci giorni di cui all'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche, decorrono dalla data di notifica al debitore del verbale di stima.

La decisione sull'opposizione avviene secondo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della Legge di cui al precedente comma.

Il Commissario della Legge decide con decreto non soggetto ad impugnazione entro cinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione delle parti per la presentazione della propria stima dei beni.

Il Servizio di Esattoria procede nell'esecuzione attribuendo ai beni pignorati il valore determinato dal decreto del Commissario della Legge.

In assenza di opposizione il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni pignorati in osservanza alle disposizioni della presente legge, assumendo quale valore base di partenza per la vendita quello riportato nel verbale di stima.

Il Servizio di Esattoria può procedere alla revisione del valore dei beni, rispetto a quanto indicato sul verbale di esecuzione, solo in presenza di listini di borsa o di mercato degli stessi. Della revisione della stima il Servizio di Esattoria è tenuto a dare comunicazione al debitore mediante notifica nei modi previsti dalla presente legge.”.

3. L'articolo 72 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art.72

(Procedura di assegnazione e di vendita dei beni immobili)

Prima di procedere con la vendita dei beni immobili pignorati, il Servizio di Esattoria chiede all'Ecc.ma Camera, nelle persone dei Sindaci di Governo, di manifestare il proprio interesse all'assegnazione dei beni immobili pignorati. La manifestazione di interesse deve essere trasmessa al Servizio di Esattoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di esito negativo.

In caso di pronuncia positiva dell'Ecc.ma Camera, verificata l'inesistenza sui beni immobili pignorati di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria redige un verbale di assegnazione dei beni immobili in favore dell'Ecc.ma Camera al valore di stima, verbale che sarà registrato e trascritto a cura dello stesso.

In caso di pronuncia positiva dell'Ecc.ma Camera, verificata l'esistenza di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria presenta istanza al Commissario della Legge per l'assegnazione del bene all'Ecc.ma Camera al valore di stima, chiedendo l'apertura del giudizio di graduazione di cui alla Legge Ipotecaria.

Il Commissario della Legge disporrà l'assegnazione dei beni immobili all'Ecc.ma Camera liberi da ogni gravame pregiudizievole, previo il versamento del prezzo di assegnazione, sulla base del giudizio di graduazione.

Qualora il beneficiario del prezzo di assegnazione sia l'Esattoria per conto degli enti per le somme iscritte a ruolo, l'Ecc.ma Camera non è tenuta al versamento del prezzo di assegnazione. Nel caso in cui non avvenga il versamento del prezzo di assegnazione, il Servizio di Esattoria provvederà a liberare proporzionalmente il debitore mediante la procedura di scarico delle somme iscritte a ruolo nel rispetto del criterio da definire nella Convenzione di cui all'articolo 7 della Legge 70/2004. Ecc.ma Camera e Ente Impositore definiranno con un accordo tra le parti la posizione rispettivamente a debito e a credito e i relativi aspetti contabili.

Qualora l'Ecc.ma Camera non abbia interesse all'assegnazione a suo favore dei beni immobili pignorati, la vendita di tali beni deve avvenire esclusivamente a mezzo di asta pubblica con o senza incanto, anche con metodi diversi da quelli delle tre candele.”.

4. L'ultimo comma dell'articolo 74 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“ I beni immobili rimasti invenduti sono assegnati alla Pubblica Amministrazione per un valore pari alla metà del valore di stima, con proporzionale liberazione del debitore. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 72 della Legge 70/2004.”.

5. La rubrica dell’articolo 75 della Legge n.70/2004 è così modificata:

“Art.75
(*Aggiudicazione dei beni venduti*).”.

Art.59

(Disciplina della copertura temporanea dei profili di ruolo ed il reclutamento a tempo indeterminato di personale da inquadrarsi in specifici profili di ruolo)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto per la disciplina delle modalità di copertura temporanea dei profili di ruolo previsti dal fabbisogno del Settore Pubblico Allargato e dalle eventuali integrazioni allo stesso di cui all’articolo 63, comma 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e per la revisione delle norme relative alle procedure concorsuali ed al reclutamento a tempo indeterminato di personale da inquadrarsi in profili di ruolo sino al terzo grado e in profili di ruolo relativi al personale docente della Scuola di ogni ordine e grado.

2. Al fine di assicurare l’erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari, qualora non sia reperibile personale nelle liste di avviamento al lavoro in possesso di qualificate competenze richieste per i profili di ruolo previsti dal Fabbisogno di cui all’Allegato E del Decreto Delegato n.67/2016, l’Istituto per la Sicurezza Sociale può assumere a tempo indeterminato personale sanitario e socio-sanitario non residente, previo superamento di un bando di concorso internazionale da emanare secondo le modalità previste da apposito decreto delegato adottato su proposta del Comitato Esecutivo dell’I.S.S.. L’assunzione definitiva del suddetto personale avviene dopo un congruo periodo di prova definito nel medesimo decreto delegato.

Art.60

(Interpretazione autentica dell’articolo 1 della Legge 23 agosto 2016 n.113)

1. La disposizione che fissa il tetto massimo delle retribuzioni per i pubblici dipendenti si applica a tutto il personale dipendente, sia per i contratti di lavoro stipulati successivamente alla sua entrata in vigore che per quelli stipulati antecedentemente e sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.

2. Il riferimento alle posizioni apicali nonché alle indennità e consulenze riguarda esclusivamente il personale dipendente.

3. L’espressione “tetto massimo di euro 100.000,00 annui lordi, comprese indennità e consulenze” deve interpretarsi come segue:

- a) l’importo di euro 100.000,00 si intende al lordo delle imposte dirette e della quota di contributi a carico del dipendente;
- b) non si considerano, ai fini del rispetto del limite del tetto massimo di 100.000,00 euro, i compensi per il lavoro straordinario e/o festivo, l’indennità di anzianità prevista dall’articolo 34 della Legge 17 febbraio 1961 n.7, gli assegni familiari e le indennità di trasferta;
- c) con particolare riguardo agli appartenenti al corpo sanitario medico, oltre ai compensi di cui alla lettera b) che precede, non si considerano, ai fini del rispetto del limite del tetto massimo di euro 100.000,00, i compensi per la reperibilità e i proventi dell’attività libero professionale.

4. In considerazione delle incertezze interpretative derivanti dalla Legge n.113/2016, l’applicazione delle relative disposizioni decorre dal 1° gennaio 2018.

5. Si dà mandato al Congresso di Stato di elaborare entro il 30 giugno 2018 una proposta di disciplina del tetto massimo delle retribuzioni che contempererà le esigenze di contenimento della spesa pubblica con la necessità di dotare l’amministrazione di risorse specialistiche di livello

adeguato, laddove richiesto per l'erogazione di servizi alla cittadinanza e per l'esercizio di funzioni strategiche.

Art.61

(Disciplina Fondi Pensione)

1. Nelle more dell'adozione degli interventi relativi alla riforma del sistema pensionistico, il contributo a carico dello Stato per la gestione del Fondo Lavoratori Dipendenti, per l'esercizio 2018, stanziato sul capitolo 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per la gestione fondo lavoratori dipendenti" è stabilito fino alla concorrenza di euro 19.000.000,00.
2. È dato mandato alla Segreteria di Stato competente e agli organi direttivi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di attuare gli interventi necessari a garantire l'equilibrio del Fondo pensioni di cui al precedente comma.

Art.62

(Provvedimenti in materia di sospensione della pensione ordinaria)

1. A parziale modifica dell'articolo 57 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dal Servizio Ispettorato dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o di altri Uffici per conto dello stesso, nel caso in cui si accerti che il beneficiario di pensione svolga attività lavorativa indipendentemente dalla sua durata e incompatibile con il percepimento della stessa, l'Istituto per la Sicurezza Sociale procederà alla sospensione della titolarità della pensione, notificando il provvedimento sanzionatorio al soggetto interessato.
La sospensione della titolarità della pensione comporta la perdita dell'erogazione della pensione per un periodo pari ad un anno.
2. La sospensione decorre dalla data nella quale è stata effettuata la verifica dell'infrazione.
3. Qualora l'accertamento rilevi una situazione lavorativa pregressa, il provvedimento sanzionatorio riguarderà tutto il periodo accertato.
4. Al pensionato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari alla metà dell'importo di pensione percepita al momento della verifica dell'infrazione e comunque non superiore all'importo di pensione sociale così come determinato dall'articolo 45 della Legge n.15/1983 a condizione che:
 - a) non goda di alcun reddito di lavoro autonomo o subordinato;
 - b) sia privo di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza di importo pari o superiore all'ammontare dell'assegno alimentare stesso. Ai fini della determinazione del reddito individuale viene compreso anche il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale;
 - c) non sia titolare o contitolare di licenza od eserciti o sia iscritto nelle liste di contribuente come libero professionista, agente e rappresentante, o iscritto a qualunque titolo nella Gestione Separata.
5. Qualora l'importo dei redditi di cui al superiore comma risulti inferiore all'ammontare dell'assegno alimentare, si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo dell'assegno stesso.
6. Il ripristino dell'erogazione della pensione, previa verifica della cessazione dell'attività lavorativa, e del possesso di tutti i requisiti che hanno dato luogo al suo riconoscimento, verrà effettuato non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di sospensione. Per tale periodo l'Istituto per la Sicurezza Sociale non riconoscerà il diritto all'erogazione degli arretrati.
7. In caso di recidiva la titolarità della pensione viene sospesa per la durata di due anni.
8. Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo è possibile avanzare ricorso ai sensi dell'articolo 60 della Legge n.15/1983 e successive modifiche.

Art.63

(Prestazioni pensionistiche complementari)

1. In attesa della riforma generale del sistema previdenziale sammarinese, l'erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 6 dicembre 2011, n. 191, è effettuata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale. La convenzione intercorrente tra FONDISS e l'Istituto per la Sicurezza Sociale di cui all'articolo 19 della Legge n. 191/2011 dovrà essere opportunamente integrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per dare applicazione al presente articolo. L'Istituto per la Sicurezza Sociale stipulerà idonea polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni autorizzata da almeno un quinquennio a operare nella Repubblica di San Marino per contenere i rischi patrimoniali derivanti dall'esercizio delle attività di cui al presente articolo.
2. All'articolo 21, comma 3, della Legge n. 191/2011, è abrogato l'intero periodo: "Le rendite che saranno erogate agli aderenti di FONDISS ed a carico dello stesso sono soggette a prelievo fiscale ai sensi della medesima legge e contribuiscono a formare reddito imponibile con quelle erogate dal sistema di previdenza principale."

Art.64

(Modifica dell'art.197 del Codice Penale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 197 della Legge 25 febbraio 1974 n. 17 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Si applica quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, al legale rappresentante dell'impresa intestataria di cartella esattoriale esecutiva per mancato pagamento dei contributi dovuti per reddito da lavoro dipendente."

Art.65

(Piano Nazionale Pluriennale)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di presentare, entro il 30 giugno 2018, al Consiglio Grande e Generale un piano Nazionale pluriennale di interventi tecnici, concertato con le categorie economiche, sociali e politiche, per consolidare e favorire la crescita economica del Paese, il cui contenuto minimo dovrà essere il seguente:
 - situazione attuale della finanza e dell'economia del Paese;
 - obiettivi da raggiungere in termini di crescita generale;
 - una pianificazione, almeno decennale, delle attività da porre in essere nel tempo per raggiungere i suddetti obiettivi;
 - le ipotesi di reperimento delle risorse necessarie per attuare il piano Nazionale pluriennale.

Art.66

(Garanzie dei fondi pensione)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a predisporre, entro giugno 2018 un regolamento, che richieda all'istituto bancario depositario dei fondi pensione delle forme di garanzia adeguate sugli investimenti effettuati e sulle sue modalità.
2. In ogni caso, le somme ricevute dai fondi pensione potranno essere segregate con criteri di separazione patrimoniale a mente dell'articolo 29 della Legge 158/2011 su richiesta del gestore e comunque come previsto dall'articolo 72 della Legge 165/2005 LISF.
3. Tale garanzia per essere accettata dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - 1) non essere riconducibile a soggetti aventi rapporti di debito con la banca;
 - 2) avere un elevato grado di liquidabilità.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO - SOCIALE

Art.67
(Strumenti di protezione sociale)

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 600.000,00, stanziare sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2018 sono finalizzate:
 - al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento di cui alla delibera del Congresso di Stato n.56 del 2 maggio 2005, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2018;
 - al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per l'assistente alla famiglia di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5;
 - agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate. I soggetti sono individuati attraverso decreto delegato, ed in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 fino all'entrata in vigore dello strumento unico di supporto economico alle famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali di cui al comma 3.
2. Sino all'adozione dello strumento unico di cui al comma 3:
 - a) sulla base delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli, il Certificato di Credito Sociale di cui al Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125, e il Fondo Straordinario di Solidarietà di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179, vengono prorogati in via straordinaria;
 - b) le risorse disponibili sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi", per l'esercizio 2018, sono da utilizzarsi con le modalità di cui al Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 e successive modifiche, e sulla base degli accertamenti così come integrati dal comma 6;
 - c) le risorse finanziarie previste sul capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", per l'esercizio 2018, sono da utilizzarsi con le modalità di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179 e successivo Regolamento.
Con la costituzione dello strumento unico le risorse disponibili sui capitoli 1-3-2409 e 1-3-2410 sono trasferite nella disponibilità del nuovo strumento.
3. Con decreto delegato gli strumenti di protezione sociale vigenti, in particolare il Certificato di Credito Sociale e il Fondo Straordinario di Solidarietà, sono riformati in un unico dispositivo normativo che indica anche la misura e gli indicatori definiti dallo strumento di cui al comma 5 e può modificare le modalità di impiego delle risorse stanziare dal presente articolo.
4. Con decreto delegato sono riformati l'assegno familiare integrativo di cui alla Legge 16 dicembre 1994 n.113, alla Legge 28 aprile 1999 n.54 e alla Legge 8 maggio 2009 n.64 e i contributi di cui alla legge sul diritto allo studio, sulla base della condizione economica dei singoli e dei nuclei familiari di cui al comma 5.
5. A modifica dell'articolo 33 della Legge n.144/2016, con decreto delegato è istituito l'ICEE (Indicatore della Condizione Economica per l'Equità) quale strumento di valutazione della condizione economica di coloro che richiedono l'accesso a strumenti di protezione sociale, prestazioni agevolate e altre prestazioni così come regolate dalle norme in vigore, mediante criteri unificati di valutazione di coloro che risiedono anagraficamente ed effettivamente in Repubblica.
6. Tutti i richiedenti i benefici del certificato di credito sociale di cui all'articolo 44 della Legge 18 dicembre 2006 n. 135 e successivi decreti applicativi sono soggetti agli accertamenti per la valutazione della condizione economica familiare da parte del Comitato di Gestione e di Valutazione anche attraverso l'accesso alle informazioni ed alle banche dati in possesso dell'Amministrazione Pubblica. La dichiarazione da allegare alla domanda di richiesta del

certificato di credito sociale deve prevedere, quale documentazione utile ai fini dell'accertamento, copia degli estratti conto dei conti correnti detenuti, a San Marino e all'estero, del richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, relativi al periodo gennaio/ dicembre, dell'anno oggetto di accertamento.

7. Il Fondo Straordinario di Solidarietà può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 55 della Legge 23 dicembre 2014 n.219.

8. A decorrere dal corrente esercizio finanziario le risorse finanziarie impegnate sul capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà", anche se non espressamente destinate, sono iscritte dalla Contabilità di Stato a residuo nell'esercizio successivo, per il perfezionamento delle procedure da parte del Comitato di Gestione.

Art.68

(Techno Science Park)

1. Sul capitolo 1-4-3705 "Oneri di sviluppo dell'attività del Techno Science Park" è previsto uno stanziamento, per l'esercizio 2018, di euro 165.000,00.

Art.69

(Progetto San Marino Card)

1. Lo stanziamento previsto sul capitolo 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" pari ad euro 400.000,00 è destinato al sostenimento degli oneri di funzionamento, sviluppo e promozione del progetto San Marino Card quale strumento di incentivazione dei consumi interni di beni e servizi da parte di soggetti privati e per le attività di Certificazione Telematica dei Ricavi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 i capitoli in entrata 405 "Entrate diverse San Marino Card" e in uscita 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" possono essere aumentati, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per proventi derivanti della vendita delle carte SMaC, a fronte di somme in giacenza non reclamate sulle card scadute e/o bloccate e per contributi da parte di soggetti privati alle attività di sviluppo. Tali somme potranno essere destinate in uscita sui capitoli 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" e 2-3-6465 "Acquisto beni strumentali San Marino Card" al potenziamento della San Marino Card quale strumento di promozione commerciale e turistica e per gli interventi previsti al comma 1 del presente articolo.

3. Il rimborso previsto dall'art.133 della Legge 166/2013 è corrisposto dall'Ufficio Tributario attraverso accredito sullo strumento di pagamento elettronico San Marino Card. Con Regolamento del Congresso di Stato sono individuate ulteriori tipologie di rimborso e contribuzione per le quali può essere utilizzato l'accredito.

4. Con apposito decreto delegato è dato mandato al Congresso di Stato di prevedere il riordino della disciplina in materia di San Marino Card al fine di:

- attuare una riorganizzazione operativa e gestionale del circuito San Marino Card, tesa ad incentivare i consumi interni al Territorio;
- attivare strumenti specificatamente rivolti ad incentivare l'acquisto di carburanti in Territorio da parte di tutti gli operatori economici;
- incentivare l'utilizzo della San Marino Card, anche nella forma di App, nel settore turistico.

Art.70

(Riorganizzazione di Banca Centrale)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, per il tramite del Congresso di Stato, deve presentare al Consiglio Grande e Generale, entro il 28 febbraio 2018, un progetto complessivo di riorganizzazione che preveda:

- a) la revisione in termini di efficienza della struttura, dei servizi erogati e delle procedure di controllo, amministrazione e rendicontazione;
 - b) la riduzione dei costi di gestione, anche attraverso l'individuazione di forme di solidarietà fra dipendenti;
 - c) la riforma dello statuto.
2. Il progetto di riorganizzazione di cui al precedente comma deve condurre alla riduzione di almeno un 20%, rispetto all'ultimo accordo sottoscritto, degli oneri convenzionali di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche per la remunerazione dei servizi prestati da Banca Centrale a tutto il Settore Pubblico Allargato.
3. Il progetto di cui al comma 1 deve essere oggetto di ampio confronto con i gruppi consiliari, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.

Art.71

(Pubblicità delle deliberazioni)

1. I Consigli di amministrazione delle Aziende Autonome di Stato, degli Enti del Settore Pubblico Allargato, e degli Enti a partecipazione maggioritaria o totalitaria pubblica, nonché il Comitato Esecutivo dell'I.S.S., sono tenuti a dare pubblicità a tutte le deliberazioni di competenza sul sito internet di riferimento. Lo stesso organo deliberante può espressamente dichiarare riservata una delibera, sulla base di una valutazione discrezionale a tutela dell'interesse pubblico e nel rispetto dell'articolo 30 della Legge 5 ottobre 2011 n.160.

Art.72

(Turismo matrimoniale)

1. Al fine di incentivare il turismo matrimoniale in Repubblica, il comma 1 dell'articolo 64 della Legge 23 dicembre 2014 n.219 è applicato anche a beneficio di coppie dello stesso sesso.

Art.73

(Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio)

1. È istituita l' "Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio", brevemente "ASE - CC", ed in lingua inglese "Economic Development Agency - Chamber of Commerce", brevemente "EDA-CC".
2. L'Agenzia di cui al comma precedente costituisce l'evoluzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 26 maggio 2004 n.71, di cui conserva la struttura giuridica e l'assetto proprietario, alla quale subentra nelle funzioni attualmente svolte, eccezion fatta per quelle demandate all'Ufficio Attività Economiche dalla presente legge e dalle altre norme che ne regolano le funzioni, nonché nei contratti. Lo Statuto di cui al successivo comma 9 riforma lo Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino, ne prevede la trasformazione in "Agenzia Governativa per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio" e disciplina il funzionamento del nuovo Ente.
3. L' "Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio" è lo strumento delle politiche statuali in tema di promozione della Repubblica di San Marino all'estero, di attrazione di investimenti diretti esteri e di accompagnamento dell'impresa nel primo contatto con il territorio, nonché di messa in campo di servizi di internazionalizzazione e analisi economica a supporto dell'impresa. Si occupa altresì, d'intesa con l'Università, della attività di formazione nel campo dell'internazionalizzazione nonché, d'intesa con l'Ufficio del Turismo, della promozione di San Marino come meta turistica.
4. ASE-CC è il soggetto giuridico di diritto privato, dotato di autonomia gestionale, istituito per la soddisfazione degli interessi del sistema economico sammarinese e per il positivo

raggiungimento di risultati utili allo sviluppo e alla crescita economica, culturale e sociale del Paese.

5. ASE-CC può svolgere la propria mission anche suddividendo l'attività in unità organizzative divisionali, facenti capo al medesimo Presidente e al medesimo Direttore Generale.

6. Il Congresso di Stato si relaziona con ASE-CC al fine di fornire linee guida e direttive per il raggiungimento degli obiettivi relativi alle strategie di internazionalizzazione e attrazione degli investimenti.

7. ASE-CC ha facoltà di elaborare proposte di legge e di atti normativi nonché di fornire pareri su atti normativi inerenti alle proprie finalità e funzioni, rivolgendosi al Congresso di Stato direttamente o per il tramite del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.

8. Il finanziamento ed il funzionamento di ASE-CC sono assicurati mediante:

- a) lo stanziamento in apposito capitolo del bilancio dello Stato, anche mirato alla realizzazione di specifici programmi;
- b) eventuali contributi erogati dalle imprese o da altri soggetti, con modalità da stabilirsi con decreto delegato, per sostenere le attività di internazionalizzazione dell'economia sammarinese o per i servizi erogati dalle competenti divisioni dell'Agenzia;
- c) gli utili delle società partecipate eventualmente detenute e gli altri proventi patrimoniali e di gestione;
- d) altre forme di finanziamento stabilite in autonomia da ASE-CC.

9. Con decreto delegato è emanato e quando necessario modificato lo Statuto dell'ASE-CC. Lo Statuto deve, fra le altre cose:

- a) normare gli organismi di ASE-CC ed il loro meccanismo di funzionamento, nonché i requisiti di accesso a tali organismi;
- b) prevedere le funzioni di ogni singola divisione funzionale eventualmente creata sulla base del comma 5, e le forme di collaborazione fra loro;
- c) indicare le forme di rendicontazione dell'attività di ASE-CC ed il rapporto di ASE-CC con l'Amministrazione ed il sistema delle imprese;
- d) regolare le altre forme di finanziamento di cui al comma 8, lettera d), nonché la quantificazione e parametrizzazione dei contributi di cui al comma 8 lettera b);
- e) stabilire i meccanismi di selezione dei dipendenti e dei collaboratori, che devono basarsi preferibilmente su bandi di concorso pubblici o altre forme pubbliche di selezione e possono essere differenziati, nei requisiti di accesso, fra le due divisioni funzionali di cui al comma 5. Tali meccanismi possono anche prevedere, per i dipendenti e collaboratori dell'ASE-CC, forme di salario variabile sulla base dei risultati ottenuti in termini di investimenti attratti;
- f) prevedere, nella Legge n.71/2004, la sostituzione della dizione "Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio" in luogo della dizione "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino", nonché l'abrogazione delle parti della Legge n.71/2004 non più attuali rispetto alle nuove funzioni dell'Ente;
- g) disciplinare la fase di passaggio delle funzioni, le modalità per l'espletamento dei nuovi compiti e le modalità per il cambio della ragione sociale dell'Ente.

10. Il contributo finanziario in favore dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio, di cui al comma 8 lettera a), è fissato, per l'esercizio finanziario 2018, in euro 130.000,00 con imputazione sul capitolo 1-4-3755 che prende il nome di "Finanziamento Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio". La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino, di cui alla Legge n.71/2004, anche in assenza del decreto di cui al comma 9 ed in particolare di quanto previsto alle lettere f) e g) del suddetto comma, in deroga all'articolo 3 della Legge n.71/2004, per l'esercizio 2018 non riceve finanziamenti dal bilancio dello Stato.

11. L'articolo 46 della Legge n.194/2010, che istituiva l' "Agenzia per l'Attrazione degli Investimenti Diretti Esteri" ed il Decreto Delegato n.19/2012 che ne disciplinava il funzionamento, sono abrogati. Il capitolo 1-4-3678 istituito dal sopracitato articolo 46, viene mantenuto attivo con

la denominazione di "Iniziativa per l'attrazione degli investimenti, la promozione, lo sviluppo e la crescita del sistema economico" sul quale sono stati accorpati i capitoli 1-4-3676, 1-4-3880, 1-4-4310, 1-4-3890, 1-4-3700, 1-4-3740. A decorrere dall'esercizio in corso, sul capitolo 1-4-3678 "Iniziativa per l'attrazione degli investimenti, la promozione, lo sviluppo e la crescita del sistema economico" trovano imputazione tutte le iniziative ed interventi a sostegno dello sviluppo economico, del lavoro e delle telecomunicazioni, le consulenze, i contributi ad iniziative, eventi e manifestazioni con l'obiettivo di finanziare tramite un unico capitolo una serie di interventi che possono favorire lo sviluppo del Paese ed aumentare il livello dell'attività economica. Lo stanziamento previsto per l'esercizio 2018 è pari ad euro 109.000,00.

Art.74

(Modifica all'articolo 13 del Decreto Delegato n.113/2008 - Regolamento d'attuazione della Legge 28 ottobre 2005 n.148 per l'istituzione dell'albo dei soggetti abilitati e del registro delle imprese abilitate)

1. L'articolo 13 del Decreto Delegato n.113/2008 è così modificato:

“Art.13

(Contributo per le iscrizioni)

1. Al fine di garantire il fabbisogno finanziario relativo alla tenuta dell'Albo, gli iscritti provvedono al versamento di un contributo annuo pari a euro 30,00= per l'iscrizione all'Albo e per i successivi rinnovi.
2. Il contributo di iscrizione/rinnovo può subire un aumento annuo fissato dal Congresso di Stato con apposita delibera.
3. Ogni iscritto provvede al pagamento del contributo annuo contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.
4. Il rinnovo dell'iscrizione avviene automaticamente con il pagamento del contributo entro il 28 febbraio di ogni anno senza la presentazione di alcuna domanda, salvo non vi siano modifiche da comunicare.
5. L'iscrizione al Registro è gratuita.”.

Art.75

*(Modifica Legge 19 settembre 2014 n. 147
“Disciplina delle Prestazioni di Lavoro Occasionale e Accessorio)*

1. Con decreto delegato è emanata una nuova normativa in materia di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in sostituzione della Legge n.147/2014 e del relativo Decreto Delegato n.62/2015.
2. La normativa dovrà, fra le altre cose, realizzare le seguenti:
 - a) previsione, per i settori che attualmente usufruiscono di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio:
 - di un monte ore massime annuali per ogni lavoratore per esercitare prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, eventualmente differenziando tali ore tra lavoratori iscritti e non iscritti alle liste di avviamento al lavoro;
 - di un numero massimo di giornate settimanali in cui un datore di lavoro può utilizzare tali prestazioni, al fine di evitare fenomeni di uso continuativo di tale forma di lavoro;
 - della possibilità di utilizzo continuativo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, per una durata superiore alle giornate massime settimanali previste, solo limitatamente ad alcune settimane all'anno per ciascuna azienda;

- della possibilità di utilizzo libero di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, nei limiti del massimo di ore consentite per ogni lavoratore, per i casi di sostituzione di assenze di breve durata di lavoratori regolarmente assunti;
- b) previsione per gli altri settori economici, ad esclusione dell'edilizia, possibilità di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, nel limite del massimo di ore consentite per ogni lavoratore, per i casi di sostituzioni per assenze di breve durata di lavoratori regolarmente assunti e, al massimo per due settimane all'anno per ciascuna azienda, per motivi diversi;
- c) sottoposizione delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio al versamento dei medesimi contributi previdenziali e oneri sociali, nonché alle varie forme di salario differito, rapportati alle ore lavorate, previsti per i lavoratori subordinati;
- d) estensione ai prestatori di lavoro occasionale e accessorio, ove possibile, di tutti i diritti contrattualmente e normativamente previsti per i lavoratori subordinati;
- e) previsione che in caso di assunzione in via definitiva, la prestazione di lavoro occasionale o accessorio sia computata, in certi casi, all'interno del periodo di prova contrattualmente previsto;
- f) erogazione in busta paga al prestatore di lavoro occasionale o accessorio di una quota aggiuntiva rispetto al trattamento economico previsto dalle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Lavoro del settore a cui afferisce il Datore di Lavoro;
- g) previsione di una quota di contribuzione aggiuntiva da parte del datore di lavoro, da versare al Fondo Politiche Attive del Lavoro, in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale o accessorio di lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro;
- h) esclusione dalla possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionale e accessorio in settori o mansioni che richiedano particolari norme di sicurezza, certificazioni o competenza;
- i) previsione che il lavoro svolto da familiari nell'ambito di attività economiche, pur senza vincoli di tempo, sia ricondotto nell'ambito della disciplina del lavoro occasionale e accessorio;
- j) introduzione di forme di non penalizzazione di percettori di ammortizzatori sociali, derivanti dalla perdita del posto di lavoro, che svolgano prestazioni di lavoro occasionale e accessorio;
- k) creazione di forme semplici di assunzione di lavoratori occasionali e accessori, principalmente attraverso forme di assunzione on line;
- l) istituzione di forme di pagamento della retribuzione tracciabili e di verifica per il lavoratore che la retribuzione erogata sia in linea con quanto previsto dai contratti di lavoro.

Art.76

(Bonus per l'assunzione donne e ultracinquantenni)

1) Al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, possono godere di uno speciale bonus di natura economica le imprese che procedono all'assunzione a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, di:

- a) donne;
- b) iscritti di età superiore ad anni cinquanta;

purché non ricadano in una delle categorie cui all'articolo 7, comma 7, della Legge 29 aprile 2014 n. 71, così come sostituito dall'articolo 26 della Legge 29 settembre 2017 n. 115 e purché non si siano dimessi volontariamente dal precedente posto di lavoro.

2. I costi del bonus sono posti a carico del Fondo per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n.115/2017, che rimborsa agli Uffici competenti, sulla base di quanto previsto al comma 3, le mancate entrate di questi ultimi. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, non risulta necessaria l'autorizzazione della Commissione per il Lavoro e nemmeno la reportistica alla Commissione Consiliare Permanente Finanze di cui al medesimo comma.

3. L'importo e la tempistica di erogazione del bonus di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto delegato, in modo da tenere conto della capienza del Fondo di cui al comma 2 e con un

vincolo di spesa pari al 75% delle risorse che saranno accreditate nel corso dell'anno sul Fondo medesimo.

4. Il bonus può essere liberamente utilizzato dall'impresa a compensazione dei contributi previdenziali, degli oneri sociali o delle imposte dovute, ad esclusione dell'imposta monofase, fino alla concorrenza dell'importo totale stabilito dal Decreto di cui al comma 3.

5. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente articolo, l'azienda interessata deve inoltrare un'istanza di ammissione all'Ufficio Attività Economiche esclusivamente in via telematica attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione (LABOR), od in altra forma stabilita dall'Ufficio Attività economiche stesso in caso di necessità, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata. L'Ufficio Attività Economiche autorizza il beneficio qualora ricorrono le condizioni di cui al comma 1.

6. L'impresa è tenuta a comunicare agli Uffici competenti in materia di contributi, imposte e oneri sociali, l'importo del bonus che tempo per tempo voglia utilizzare per ciascuna finalità di cui al comma 2. Gli Uffici competenti, dopo aver verificato con l'Ufficio Attività Economiche che il bonus non sia stato ancora terminato, provvedono a comunicare l'assenso all'utilizzo.

7. Con il decreto delegato di cui al comma 3, in caso di necessità, possono essere stabilite ulteriori disposizioni applicative del presente articolo.

Art.77

(Residenza ordinaria per i lavoratori frontalieri)

1. Possono domandare la residenza ordinaria nella Repubblica di San Marino, prevista ai sensi della Legge 28 giugno 2010 n.118 e sue successive modifiche, i lavoratori frontalieri attivi che abbiano svolto attività lavorativa nel territorio sammarinese per un periodo continuativo di almeno quindici anni e che al momento della presentazione della richiesta siano titolari di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno presso l'Ufficio di Stato Civile.

3. La residenza ordinaria si estende al nucleo familiare del richiedente ad esclusione dei figli che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

4. Il numero massimo delle residenze ordinarie concesse secondo il presente articolo è fissato in 20 unità.

5. E' dato mandato al Congresso di Stato di emanare entro il 30 settembre 2018 apposito decreto delegato atto a regolamentare le modalità attuative del presente articolo.

Art.78

(Modifiche alla Legge 29 settembre 2017 n.115)

1. L'articolo 3, comma 8, della Legge n.71/2014, così come sostituito dall'articolo 24 della Legge n.115/2017, è così sostituito:

“8. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di interrompere il rapporto di lavoro durante l'eventuale parte del periodo di prova successivo a quello previsto dal contratto di lavoro applicato, è tenuto a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della presente legge ed a destinare al Fondo per le Politiche Attive del Lavoro, la somma corrispondente alla differenza fra la retribuzione pagata al dipendente ai sensi del comma 9 ed il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica ed al livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.”.

2. Dopo l'articolo 25 della Legge n.115/2017 è aggiunto il seguente articolo 25-bis:

“Art.25-bis

(Modifica denominazione del Capitolo II del Titolo I della Legge n.71/2014)

1. Il Capitolo II del Titolo I della Legge n.71/2014 prende il nome di “Incentivi volti a favorire l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro.”.

3. L'articolo 7, comma 1, della Legge n.71/2014, così come modificato dall'articolo 26 della Legge n.115/2017 è così sostituito:

“1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, ad esclusione di coloro che si sono dimessi volontariamente dal posto di lavoro precedentemente occupato, è istituito un incentivo per la loro assunzione.”.

4. L'articolo 10-ter, comma 1 della Legge n.118/2010, così come introdotto dall'articolo 12 della Legge n.115/2017 è così modificato:

“1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato n.63/2014.”.

Art.79

(Modifiche alle norme in materia di Cassa Integrazione Guadagni)

1. L'articolo 11, comma 5, della Legge n.73/2010 è così modificato:

“5. Mediante apposito decreto delegato potranno essere previste modalità particolari in relazione alla tipologia dell'attività economica svolta dal datore di lavoro ed alla prestazione lavorativa concernenti le misure di controllo e la documentazione necessaria al fine di poter accedere alle prestazioni di cui al presente. Il decreto delegato può altresì recepire le deliberazioni della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, se assunte con la maggioranza dei tre quarti dei componenti effettivi, anche qualora siano modificative e/o integrative del presente Capo.”.

2. L'articolo 12 della Legge n.73/2010 è così modificato:

“Art.12

(Durata del trattamento)

1. Fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore, per ciascun lavoratore che ne beneficia, nell'arco dell'anno (1 gennaio - 31 dicembre), il trattamento di integrazione salariale è ammesso:

a) nel caso 2) situazioni temporanee di mercato, per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria;

b) nel caso 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa, per un massimo di sei mesi, ovvero per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria;

2. Il trattamento di integrazione salariale deve essere richiesto, ove possibile, nel rispetto del principio della rotazione.

3. I periodi di integrazione salariale non interrompono il rapporto di lavoro e sono computabili per la maturazione dei diritti legislativi e contrattuali spettanti ai lavoratori derivanti da norme e

contratti collettivi. Fatte salve le disposizioni specifiche, i relativi oneri sono a completo carico del datore di lavoro.”.

3. L'articolo 13 della legge n.73/2010 è così modificato:

“Art.13
(*Ammontare dell'Indennità e Diritti correlati*)

1. L'integrazione salariale è concessa in misura percentuale della retribuzione effettiva al netto dei contributi dovuti corrisposta ai lavoratori quale media oraria giornaliera ponderata dei periodi di attività precedenti alla concessione del trattamento utili alla maturazione del diritto, nel rispetto del limite individuato dalla media mensile delle ore lavorate, che sarà utilizzato anche per predeterminare i trimestri indicati nell'articolo precedente ed entro i massimali indicati, secondo le seguenti percentuali:

- per la causa 1) forza maggiore, per eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, e per la causa 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa, nella misura dell'82%;
- per la causa 2) situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività:
 - a) per il primo bimestre, nella misura dell'82%;
 - b) per i periodi successivi, nella misura del 78%.

2. Per la causa 2) situazioni temporanee di mercato, i periodi successivi al primo bimestre di erogazione del trattamento gli oneri relativi a ferie e gratifica natalizia vengono calcolati sempre al netto della contribuzione dovuta dal dipendente e nei limiti del valore percentuale della retribuzione sopra indicato e, inoltre, ogni altra contribuzione compresa sono a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali. Gli oneri relativi a festività e Indennità di anzianità sono a carico del datore di lavoro.

3. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'integrazione di cui al primo comma, le ore e le somme riferite a titolo di Indennità di Inabilità Temporanea di cui al Titolo III, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 “Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale” e successive modifiche, sono riproporzionate all'integrale retribuzione che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione lavorativa. Sono altresì riproporzionati i giorni di aspettative post-partum indennizzati ai sensi di legge.

4. L'integrazione salariale non è dovuta per le assenze che non comportano retribuzione, per i giorni riconosciuti come festivi ai sensi di legge e per i periodi di ferie di cui il lavoratore ha diritto di godere.

5. L'importo della Cassa Integrazione Guadagni non può comunque superare la retribuzione contrattuale media territoriale mensile di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 “Riforma del sistema pensionistico” e successive modifiche, così come stabilita con Ordinanza della Segreteria di Stato per la Sanità maggiorata del 20%. Il valore orario di riferimento si ottiene dividendo l'importo sopra determinato per il coefficiente 162,5.”.

4. L'articolo 14 della Legge n.73/2010, così come modificato dall'articolo 57 della Legge n.94/2017, è così modificato:

“Art.14
(*Procedure per il riconoscimento del trattamento*)

1. Per essere ammesso al trattamento di integrazione salariale il datore di lavoro deve presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale apposita domanda nella quale indicare a pena di irricevibilità:

- la specifica causa per la quale chiede l'erogazione dell'indennità, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge;

- la presumibile durata del trattamento;
- il numero dei lavoratori interessati.

Alla domanda deve essere allegata, pena l'improcedibilità, la documentazione comprovante l'adempimento dei diversi obblighi di legge previsti per l'erogazione dell'indennità in relazione alla specifica causa, unitamente alla dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che l'integrazione salariale non è richiesta per le persone escluse ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della presente legge. La domanda deve essere presentata entro due giorni antecedenti l'inizio del periodo di ammissione al trattamento fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore. In questo caso, la domanda deve essere presentata entro otto giorni dopo aver espletato le procedure stabilite al comma immediatamente successivo.

2. Nel caso 1) causa di forza maggiore ovvero nell'ipotesi di eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale precisando che non è in grado di occupare i lavoratori interessati in altra attività utile. Le modalità amministrative per il riconoscimento del diritto al trattamento saranno disciplinate da un apposito regolamento deliberato dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.

3. Nel caso 2) ovvero per situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite ed in mancanza alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori giuridicamente riconosciute, la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione potrà far seguito, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali o delle Organizzazioni Sindacali destinatarie della comunicazione di cui al precedente comma, un esame congiunto inerente la situazione in cui versa il datore di lavoro e le conseguenze di natura occupazionale che possono derivarne. La procedura di consultazione si intende comunque conclusa entro dieci giorni dalla data della comunicazione.

4. Dopo il primo bimestre, da intendersi come monte ore determinato dal divisore contrattuale moltiplicato per 2, la proroga del trattamento ammessa per le ore residue in tutto o in parte rispetto al massimo previsto dall'articolo 12, può essere disposta direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su conforme deliberazione della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.

4 bis. La Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, nell'ambito della propria autonomia per la concessione delle proroghe, deve valutare i seguenti aspetti, che devono quindi essere inclusi nella richiesta presentata dal datore di lavoro:

- a) la congiuntura negativa o la situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
- b) le azioni intraprese sul piano commerciale ed organizzativo al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e le aspettative in merito al risultato delle iniziative adottate e/o adottande.

5. Nel caso 3) e quindi in caso di riqualificazione professionale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni e alle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza alle Organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute le ragioni a supporto della richiesta di trattamento indicandone l'entità, la durata ed i lavoratori coinvolti.

Il progetto di riqualificazione deve essere presentato, prima della richiesta di cui sopra, al Centro di Formazione Professionale che è tenuto a formulare entro quindici giorni di calendario dal ricevimento un parere in merito alla congruità del progetto stesso che potrà essere avanzata anche per il tramite delle Associazioni dei datori di lavoro. In caso di mancata espressione del Centro di Formazione Professionale vige il principio del silenzio-assenso.

L'ammissione all'integrazione di cui al presente comma avviene, valutato il parere espresso dal Centro di Formazione Professionale, direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su conforme deliberazione della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.

6. Tutte le comunicazioni necessarie al completamento delle procedure disciplinate dal presente articolo devono essere effettuate dal datore di lavoro per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro interessata.

7. A pena di improcedibilità, tutta la documentazione prevista nei commi di cui al presente articolo va allegata in copia alla domanda di ammissione al trattamento da presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale.”.

Art.80

(Semplificazione manifestazioni con attività commerciali saltuarie ed occasionali)

1. Al fine di semplificare le procedure per la partecipazione ad una manifestazione nella Repubblica di San Marino patrocinata da una Segreteria di Stato, a ogni attività commerciale saltuaria esercitata nell'ambito dei suddetti eventi si applicano le seguenti disposizioni.

2. Ogni attività commerciale saltuaria deve pagare una somma forfettaria di euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di manifestazione. Tale somma non è dovuta per le imprese sammarinesi in possesso di licenza commerciale al dettaglio attiva che svolgano attività commerciale saltuaria nell'ambito di quanto già ricompreso nella licenza.

3. La somma di cui al comma 2 comprende l'autorizzazione per l'esercizio saltuario di attività commerciale; la tassa di occupazione del suolo pubblico, l'imposta sulle importazioni di cui alla Legge n.40/1972 nonché una quota in sostituzione dell'obbligo di certificazione dei ricavi tramite Smac Card.

4. Tale somma deve essere pagata all'Ufficio Attività Economiche pena la mancata partecipazione alla manifestazione.

5. Qualora la manifestazione, sia organizzata da una persona fisica o giuridica e preveda la partecipazione di attività commerciali saltuarie, l'organizzatore, in qualità di responsabile della manifestazione, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Gendarmeria ai sensi del Regolamento 10 agosto 2017 n.8, deve comunicare all'Ufficio Attività Economiche le date e la durata della manifestazione e l'elenco delle attività commerciali saltuarie che partecipano, su apposito modulo fornito dallo stesso Ufficio.

6. Nel caso di manifestazione gratuita la richiesta di autorizzazione di cui al Regolamento 10 agosto 2017 n.8 alla Gendarmeria deve essere presentata venti giorni prima dall'inizio della manifestazione.

7. L'Ufficio Attività Economiche, nei successivi tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, comunica al responsabile della manifestazione l'ammontare della somma forfettaria complessiva da pagare e le modalità di pagamento. Il responsabile è obbligato a pagare la somma forfettaria complessiva nei sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena l'annullamento della manifestazione stessa.

8. Il responsabile della manifestazione funge da referente per le singole attività commerciali saltuarie partecipanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

9. Sul portale della Pubblica Amministrazione vengono pubblicate ed aggiornate periodicamente tutte le informazioni necessarie e utili per l'organizzazione di una manifestazione nella Repubblica di San Marino.

Art.81

(Semplificazione procedurale per l'ottenimento al permesso ad esercitare agli operatori di mercati ambulanti)

1. Le tasse di rilascio e le tasse di rinnovo permessi per ambulanti, previste all'allegato B della Legge n.40/2014, nonché la tassa di occupazione al suolo pubblico come da disposizioni di

riferimento in vigore, sono corrisposte in un'unica soluzione da pagare all'Ufficio Attività Economiche.

2. L'operatore di mercati ambulanti di diritto non sammarinese deve allegare all'istanza di permesso per ambulanti o di rinnovo annuale del medesimo la Visura Camerale con data non anteriore a mesi sei dal momento della presentazione della istanza medesima.

3. È data facoltà all'operatore di mercati ambulanti sammarinese e non, di esercitare un periodo di prova della durata massima di tre mesi, un'unica volta.

4. È ammesso alla prova l'operatore di mercati ambulanti che non abbia mai esercitato in territorio, o che non lo abbia fatto da almeno tre anni. L'istante deve fare richiesta, per il periodo di prova, all'Ufficio Attività Economiche.

5. Il periodo di prova di cui al comma 3 non può essere frazionato. La disponibilità delle aree pubbliche su cui esercitare deve essere concordata preventivamente con i Capitani di Castello o con i Responsabili di Mercato.

6. Il periodo di prova ha carattere di gratuità, con l'obiettivo di consentire all'operatore di verificare l'opportunità di stabilire un rapporto continuativo con i mercati territoriali sammarinesi.

7. L'Ufficio Attività Economiche è deputato al controllo di tutte le procedure prescritte dal presente articolo.

Art.82

(Open week dei Castelli)

1. Al fine di perseguire il rilancio del commercio interno alla Repubblica di San Marino, e con l'obiettivo di accrescere l'interesse di visitatori sulle peculiarità del territorio, il Congresso di Stato è impegnato ad adottare un decreto delegato che stabilisca, a rotazione nei vari castelli della Repubblica, speciali periodi settimanali di carattere commerciale e turistico definiti "open week dei castelli" che contenga i seguenti interventi:

- a) meccanismi scontistici a rotazione nei castelli interessati, mirati e connessi alla SMAC, a carico dello Stato e/o periodo settimanale circoscritto di saldi in collaborazione con le realtà commerciali locali;
- b) adeguate campagne di promozione e marketing territoriale anche nel circondario, gestite direttamente dall'Ufficio del Turismo;
- c) realizzazione di percorsi giornalieri in collaborazione con le guide turistiche accreditate, per conoscere le zone di interesse del castello e le sue peculiarità storiche/culturali/architettoniche;
- d) realizzazione di pacchetti turistici per l'incoming che prevedano pernottamenti nelle strutture sammarinesi, in collaborazione con tour operator e agenzie viaggi presenti nel castello o comunque del territorio;
- e) organizzazione di tragitti di trasporto pubblico adeguatamente organizzati anche per persone diversamente abili;
- f) coinvolgimento delle produzioni agroalimentari/artigianali locali per l'organizzazione, presso le piazze principali del castello interessato, mercati con prodotti tipici che non siano in concorrenza con le attività commerciali locali esistenti e momenti di intrattenimento, in collaborazione con la giunta di castello interessata e con le associazioni culturali del territorio;
- g) organizzazione di almeno 2 eventi e/o concorsi a settimana che coinvolga i giovani talenti e/o gruppi musicali presenti nel castello interessato o del territorio.

Art.83

(Disposizioni in merito alla tenuta dei registri pubblici)

1. L'articolo 6, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è così sostituito:

“1. È istituito il Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, presso l’Ufficio Attività Economiche, per l’iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- a) estremi dell’atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato, ove richiesto da leggi speciali, e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- b) sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- c) capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- d) generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta;
- e) oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati dai liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- g) data di approvazione del bilancio;
- h) estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- i) provvedimenti dell’autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l’apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l’Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- j) esistenza del socio unico;
- k) esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
- l) esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.”.

2. L’articolo 6, comma 3, della Legge n.47/2006 è così sostituito:

“3. Le iscrizioni nel registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite su apposita istanza del professionista incaricato dalla società medesima, sotto la sua responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge.”.

3. All’articolo 6, dopo il comma 3, della Legge n.47/2006 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. In caso di mancata iscrizione, l’Ufficio Attività Economiche emette provvedimento motivato. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso ai sensi della Legge n.68/1989.”.

4. Dove nella Legge n.47/2006 e successive modifiche è indicato “Cancelleria” o “Cancelleria del Tribunale” deve intendersi l’Ufficio Attività Economiche.

5. In caso di procedura di competenza del Commissario della Legge, l’Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti all’Ufficio Attività Economiche una volta terminata la procedura.

6. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel pubblico registro sono comunicati a tal fine all’Ufficio Attività Economiche.

7. Sono abrogati l’articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l’articolo 2, commi 4 e 5, e l’articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

8. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici connessi al trasferimento del registro delle società e degli atti afferenti alle medesime presso l’Ufficio Attività Economiche, l’efficacia delle norme contenute nel presente articolo è subordinata all’attivazione del registro delle società presso tale ufficio che deve avvenire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

9. In analogia a quanto previsto per le il registro delle società, anche il Registro delle Associazioni, il Registro delle Fondazioni, il Registro delle Cooperative, il Registro delle Cooperative e Consorzi Agricoli e il Registro dei Consorzi sono trasferiti presso l’Ufficio Attività Economiche.

10. Con appositi decreti delegati sono apportate le modifiche alla Legge n.47/2006 e successive modifiche necessarie per la tenuta del registro delle società in capo all’Ufficio Attività Economiche anche in relazione alle mutate condizioni economiche o per adeguamento a normative in materia,

nonché le modifiche alle leggi di riferimento necessarie per il trasferimento delle competenze sulla tenuta dei registri di cui al comma 9 in capo al medesimo Ufficio Attività Economiche.

Art.84

(Implementazione procedure antiriciclaggio relative ai fondi da residenze elettive)

1. In riferimento alle somme che si prevede di incamerare in base all'articolo 16 *bis* della Legge n.118/2010 e sue successive modifiche, si dà mandato alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri di implementare le relative procedure antiriciclaggio avvalendosi delle competenti autorità e uffici.

Art.85

(Società con licenza cessata)

1. Al momento dell'attivazione del registro delle società presso l'Ufficio Attività Economiche, la società che all'entrata in vigore della presente legge abbia la licenza cessata e non abbia contestualmente:

- a) procedure in corso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i. della Legge 47/2006 e successive modifiche;
- b) dipendenti;
- c) beni mobili registrati e/o immobili in proprietà o in locazione finanziaria a San Marino, viene riportata in apposita sezione del registro delle società ai fini di monitoraggio.

2. Con decreto delegato sono dettate disposizioni in merito alla destinazione delle società di cui al comma 1.

Art.86

(Introduzione del reato di corruzione privata)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a elaborare e portare all'approvazione del Consiglio Grande e Generale entro il 30 giugno 2018 un testo di legge che introduca la fattispecie di reato di "corruzione privata".

Art.87

(Testo unico in materia di residenze)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a predisporre entro il 31 dicembre 2018, un testo unico in materia di residenze, permessi di soggiorno e di convivenza.

2. Il suddetto testo dovrà essere tradotto in lingua inglese e pubblicato sui siti istituzionali della Repubblica.

Art.88

(Fondo straordinario di tutela dalle frodi e truffe finanziarie)

1. Al fine di intervenire in favore di soggetti che hanno subito perdite finanziarie a seguito di truffe o frodi operate da soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, accertate in sede giudiziaria in via definitiva, viene istituito, mediante decreto delegato da adottare entro il 30 settembre 2018, il "Fondo straordinario di tutela dalle frodi e truffe finanziarie".

2. Il suddetto Fondo straordinario sarà alimentato da una percentuale dei proventi derivanti da “confisca di beni, fondi e valori”, oltre che da specifico stanziamento nel bilancio dello Stato.
3. Il suddetto decreto delegato definirà le modalità di utilizzo delle somme stanziare nel suddetto fondo straordinario ai soggetti che, avendo i requisiti, non hanno concrete possibilità di recupero dei valori persi ed avranno formalizzato espressa rinuncia a qualunque credito, rimborso o indennizzo connesso con il danno subito a favore della Ecc.ma Camera.

Art.89

(Ricognizione Commissioni e Comitati)

1. Nell’ottica di semplificazione, trasparenza ed efficienza della Pubblica Amministrazione e dei procedimenti amministrativi viene effettuata una ricognizione delle Commissioni e dei Comitati attualmente previsti dalla normativa vigente, che intervengono in procedimenti autorizzativi, concessori, di controllo, al fine di rivedere l’attribuzione delle stesse ed eventualmente trasferirne le competenze decisorie in capo alle UO che svolgono funzioni omogenee. La suddetta revisione è effettuata previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali interessate in ragione della presenza di loro rappresentanti nell’ambito dei predetti organi collegiali.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata mediante più atti successivi stante la pluralità dei settori in cui operano le predette Commissioni e Comitati.
3. La delega viene esercitata in via prioritaria con riferimento alle Commissioni e Comitati le cui competenze siano connesse all’esercizio di attività d’impresa.

Art.90

(Partecipazione a conferenza dei servizi)

1. Qualora la contestualità delle decisioni e lo scambio delle informazioni fra i singoli uffici competenti a distinti titoli nell’uno o nei più procedimenti interessati coinvolga anche decisioni di competenza di Commissioni, Comitati od altri organismi collegiali, la Conferenza dei Servizi di cui agli articoli 39 e 40 della Legge n.94/2017 può essere allargata, su proposta dell’ufficio procedente o di uno degli uffici precedenti o del soggetto privato interessato in base a quanto previsto nei suddetti articoli, anche a tali organismi.
2. In tal caso, l’organismo o gli organismi interessati intervengono alla Conferenza dei Servizi, sia con finalità istruttorie che con finalità decisorie che con finalità di valutazione preliminare, in persona del proprio Presidente o di altro membro appositamente delegato dal Presidente.
3. Qualora, ai sensi dell’articolo 40 comma 3 della Legge n.94/2017, l’organismo si occupi di interessi pubblici connessi alla tutela ambientale, idrogeologica, paesaggistico-territoriale, alla conservazione dei beni artistici, culturali e monumentali, alla salute ed alla pubblica incolumità, alla cittadinanza, residenza e soggiorno in territorio, la decisione della Conferenza dei Servizi è assunta con parere unanime.
4. Il Regolamento del Congresso di Stato, di cui all’articolo 39 comma 3 della Legge n.94/2017, stabilisce anche i termini, le forme e i tempi in cui le Commissioni, i Comitati od altri organismi collegiali coinvolti rendono le proprie determinazioni di assenso o dissenso.

Art.91

(Registro revisori contabili e delle società di revisione)

1. L’articolo 3, comma 1, della Legge 27 ottobre 2004 n.146 è così sostituito:
“1. È istituito, presso l’Ufficio Attività Economiche, il Registro dei revisori Contabili della Repubblica di San Marino.”.

2. Nella Legge n.146/2004, nel Decreto – Legge 22 dicembre 2011 n.201, nel Decreto –Legge n.96/2012 e nel Decreto n.1/2005 dove è indicata la “Segreteria di Stato per l’Industria” deve intendersi “l’Ufficio Attività Economiche”.
3. Nella Legge n.146/2004, nel Decreto – Legge n.201/2011, nel Decreto –Legge n.96/2012 e nel Decreto n.1/2005 dove è indicato il “Segretario di Stato per l’Industria” deve intendersi il “Dirigente dell’Ufficio Attività Economiche”.
4. La Legge n.146/2004 e successive modifiche può essere modificata con decreto delegato.
5. È abrogato l’articolo 7, comma 4, della Legge n.146/2004 così come introdotto dall’articolo 2 del Decreto-Legge n.201/2011.
6. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici connessi al trasferimento del registro e degli atti afferenti all’Ufficio Attività Economiche, l’efficacia delle norme contenute nel presente articolo è subordinata all’attivazione del registro presso tale UO che deve avvenire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art.92
(Sportello Unico)

1. Al fine della semplificazione procedurale, le domande ed istanze relative a procedimenti amministrativi attinenti all’esercizio dell’attività d’impresa sono depositate all’Ufficio Attività Economiche che svolge funzioni di coordinamento e di impulso con riferimento ai predetti procedimenti rapportandosi con le UO aventi competenza provvedimento anche attivando la conferenza dei servizi.
2. L’Ufficio Attività Economiche costituisce l’unico soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 che sono individuati mediante regolamento del Congresso di Stato.

Art.93
(Legge sulle Licenze)

1. L’articolo 9, comma 3, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così modificato:
“3. In riferimento al comma 1, punto d), sono di diritto ritenute coerenti le licenze riconducibili ad un unico gruppo di codici Ateco. Tale criterio è esteso alla valutazione di cui all’articolo 2, comma 2. Nelle altre ipotesi la coerenza è valutata dall’UIAC in relazione al progetto d’impresa predisposto dall’operatore economico.”.
2. All’articolo 11, dopo il comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Qualora, nell’ambito dei controlli previsti, il competente ufficio dichiara superato il Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità allegato alla richiesta di licenza l’Ufficio Attività Economiche accorda un ulteriore termine di 90 giorni per depositare il nuovo Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità.”.
3. L’articolo 11, comma 4, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
“4. Nel caso in cui l’operatore economico non abbia ottenuto entro centottanta giorni correnti dal rilascio licenza l’autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l’avvio alla produzione ai fini dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la licenza viene sospesa sino all’ottenimento dell’autorizzazione medesima. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal ricevimento, da parte dell’operatore economico, della comunicazione del provvedimento di sospensione della licenza, senza che abbia effettuato gli adempimenti di cui sopra, la licenza viene revocata.”.

4. L'articolo 23, comma 6, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così modificato:
"6. La persona giuridica che ha cessato una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6, della Legge n.47/2006 e successive modifiche, non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato, salvo che non sia intervenuta la revoca dello Stato di liquidazione, ai sensi dell'articolo 110 della Legge n.47/2006 con decreto del Commissario della legge. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata."

5. L'articolo 25, comma 2 della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
"2. Nel caso in cui venga rinunciata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata."

6. L'articolo 29, comma 1, lettera d), della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
"d) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore economico entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza o, nell'ambito dei controlli successivi; trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza che sia stato possibile effettuare il suddetto sopralluogo la licenza viene revocata;"

7. L'articolo 29, comma 1, lettera e), della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
"e) trenta giorni dopo la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 8 e oggettivi di cui all'articolo 9;"

8. L'articolo 29, comma 1, lettera f), della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
"f) nel caso in cui l'operatore economico svolga la sua attività in modo tale da determinare un grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro, su segnalazione del competente Dipartimento dell'ISS. Trascorsi centottanta giorni correnti senza che venga regolarizzata la posizione e ottenute le relative autorizzazioni, la licenza viene revocata."

9. L'articolo 29, comma 5, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
"5. Nel caso in cui venga revocata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego all'autorizzazione da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata."

10. Con riferimento alla Legge 31 marzo 2014 n.40, ogni qual volta nella legge venga richiamata, relativamente ai codici Ateco, la parola "classe", occorre fare riferimento a "Gruppo" di codici Ateco.

Art.94 (Norma transitoria)

1. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui agli articoli 73, 80, 81, 83, 85, 91 e 92 riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui all'articolo 76 riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio del Lavoro.

TITOLO II

SANATORIA STRAORDINARIA

Art.95

(Modifiche sanatoria edilizia)

1. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 30 della Legge 7 agosto 2017 n.94 sono così modificate:

“h) le opere, i fabbricati o porzioni di essi e i manufatti edilizi ricadenti in Zona E e Zona a parco, realizzati in difformità da concessione edilizia rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della Legge n.7/1992 o in difformità da titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 179 della Legge n.87/1995;

i) vasche natatorie, relativi vani accessori e tecnici e relativi spazi di pertinenza scoperti.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 30 della Legge n.94/2017 è così modificato:

“4. Il versamento della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al comma 3 non esonera dal pagamento del contributo di concessione previsto ai sensi dell'articolo 13 della Legge n.87/1995. Ai fini del calcolo del contributo di concessione delle opere oggetto di sanatoria straordinaria non sono computati i volumi e le superfici utili già autorizzati.”.

3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 della Legge n.94/2017 è così modificata:

“h) recinzioni in muratura realizzate in Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992, qualora non siano in continuità con la recinzione dell'area edificabile.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 31 della Legge n.94/2017 è così modificato:

“2. Non è ammessa sanatoria straordinaria per i passaggi di funzione da locali con funzione secondaria ad autorimessa a locali con funzione principale o secondaria, qualora venga a meno la dotazione minima di posti auto prevista ai sensi dell'articolo 192 della Legge n.87/1995. Per i passaggi di funzione di locali non è ammessa la creazione di nuove unità immobiliari in caso di mancato rispetto dei parametri edilizi di cui agli articoli 100 e 101 della Legge n.87/1995 relativi alle superfici aero-illuminanti e all'altezza dei locali e della dotazione minima di posti auto prevista ai sensi dell'articolo 192 della Legge n.87/1995.”.

5. I commi 1, 3 e 9 dell'articolo 33 della Legge n.94/2017 sono così modificati:

“1. La domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, sottoscritta da professionista abilitato, è inoltrata alla Commissione Tecnica per la Sanatoria Straordinaria dal proprietario o dal titolare del diritto di superficie, o, ove il richiedente sia persona giuridica, dal legale rappresentante. La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio per l'Edilizia entro il 15 giugno 2018.

3. Nel caso di domanda di sanatoria straordinaria riferita a immobili in comproprietà, ovvero da porzioni di immobili in comproprietà, la stessa può essere presentata da persona opportunamente delegata dai comproprietari.

9. Nel caso in cui un immobile venga alienato da una procedura di cui alla Legge 15 novembre 1917 n.17 ovvero a seguito di una procedura esecutiva giudiziale, l'acquirente ovvero l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni per accedere alla sanatoria di cui al presente titolo, potrà presentare la domanda di cui al presente titolo, entro centottanta giorni dall'acquisto dell'immobile o dall'aggiudicazione dell'immobile, purché le predette procedure siano di data anteriore alla scadenza del termine stabilito al comma 1 per la presentazione della sanatoria straordinaria. La domanda di sanatoria straordinaria deve in ogni caso essere presentata entro tre anni a far data dal termine di cui al comma 1 (15 giugno 2018).”.

6. Il comma 8 dell'articolo 34 della Legge n.94/2017 è così modificato:

“8. È ammesso il rimborso per il versamento delle somme di cui all’articolo 33, commi 7 e 8, nel caso venga adottato provvedimento di diniego per le domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria e nel caso di maggiore esborso conseguente ad un errore di calcolo della sanzione e degli oneri concessori. In caso di diniego l’amministrazione trattiene una somma pari a euro 500,00 come onere di istruzione della domanda. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione in sanatoria straordinaria o di provvedimento di diniego.”.

7. I commi 4 e 5 dell’articolo 35 della Legge n.94/2017 sono così modificati:

“4. Per le opere non rientranti nei casi di cui all’articolo 33, comma 5, e realizzate antecedentemente alla data del 3 dicembre 2012, il proprietario o avente titolo deve presentare dichiarazione attestante l’idoneità statica delle stesse redatta da un professionista abilitato di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 23 del Decreto Delegato n.18/2016 e successive modifiche. La predetta certificazione deve essere presentata all’Ufficio per l’Edilizia entro dodici mesi dalla presentazione della richiesta di concessione edilizia in sanatoria straordinaria. Qualora non possa essere attestata l’idoneità statica, entro sei mesi dalla presentazione della richiesta di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, è presentata una pratica di “Sanatoria straordinaria per idoneità statica” all’Ufficio per l’Edilizia, previo ottenimento dell’autorizzazione di idoneità statica rilasciata da parte del Servizio Protezione Civile -Servizio Controllo Strutture. La pratica di “Sanatoria straordinaria per idoneità statica” è rilasciata dall’Ufficio per l’Edilizia entro tre mesi dalla presentazione. Entro i successivi sei mesi sono realizzate le conseguenti e necessarie opere strutturali, ultimate le quali, entro i successivi trenta giorni, la dichiarazione del professionista abilitato attestante l’idoneità statica delle opere è presentata all’Ufficio per l’Edilizia ai fini del rilascio della concessione in sanatoria straordinaria.

5. Per le opere non rientranti nei casi di cui all’articolo 33, comma 5, e realizzate successivamente alla data del 3 dicembre 2012, il proprietario o avente titolo deve richiedere l’autorizzazione strutturale di cui all’articolo 10 della Legge n.5/2011 al Servizio Protezione Civile -Servizio Controllo Strutture redatta da un professionista abilitato di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 23 del Decreto Delegato n.18/2016 e successive modifiche, entro dodici sei mesi dalla presentazione della richiesta di concessione edilizia in sanatoria straordinaria. Qualora l’autorizzazione strutturale rilasciata dal Servizio Protezione Civile -Servizio Controllo Strutture preveda la realizzazione di opere strutturali, deve essere presentata richiesta di “Sanatoria straordinaria strutturale” all’Ufficio per l’Edilizia, nei successivi tre mesi. La “Sanatoria straordinaria strutturale” è rilasciata dall’Ufficio per l’Edilizia entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta. Entro i successivi sei mesi sono realizzate le conseguenti opere strutturali, ultimate le quali, entro i successivi trenta giorni, è presentata dichiarazione del professionista abilitato attestante la realizzazione delle opere strutturali all’Ufficio per l’Edilizia ai fini del rilascio della concessione in sanatoria straordinaria.”.

Art.96

(Modifiche all’allegato “F” alla Legge n.94/2017)

1. L’allegato “F” alla Legge n.94/2017 viene sostituito come di seguito riportato:

“ALLEGATO “F” alla Legge 7 agosto 2017 n.94

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA

1. Le sanzioni per gli interventi di seguito elencati sono quantificate:

a) in €/mc di costruzione da sanare:

• 20,00 €/mc:

- Per locali interrati o seminterrati con funzioni secondarie del GRUPPO A B, C e con funzione secondaria E1 classificati ai sensi dell’articolo 183 della Legge n.87/1995;

- 28,00 €/mc:
 - Per locali fuori terra con funzione secondaria dei GRUPPI A, B, C e con funzione secondaria E1 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 40,00 €/mc:
 - per i manufatti precari ad uso agricolo realizzati in difformità dal titolo autorizzativo;
 - 48,00 €/mc:
 - per locali con funzione C7, C10, C11, C12 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 56,00 €/mc:
 - per locali con funzione A2 e con funzione E2 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 64,00 €/mc:
 - per locali con funzione B2, B3, B4 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - per locali con funzione C8, C9 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 72,00 €/mc:
 - per locali realizzati in misura inferiore all'85% dell'area di sedime in aree classificate Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992;
 - 96,00 €/mc:
 - per locali con funzione C2, C3, C4, C5 e C6 e con funzione E8 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
- b) in €/mc per i passaggi di funzione: gli importi di cui alla lettera a) sono diminuiti del 25%.
- c) in €/mq di costruzione da sanare:
- 48,00 €/mq: per i locali con funzione secondaria del Gruppo D e con funzioni E3 ed E9 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 80,00 €/mq: per locali con funzione principale del Gruppo D e con funzioni E4, E5 ed E6 classificati ai sensi dell'articolo 183 della Legge n.87/1995;
 - 64,00 €/mq: per vasche natatorie, relativi vani accessori e tecnici e relativi spazi di pertinenza realizzati in aree classificate Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992;
 - 56,00 €/mq:
 - per portici, logge e tettoie e nonché balconi, ballatoi e pensiline;
 - per interventi che non consistano in aumenti volumetrici ma solo di superficie utile lorda;
 - 30,00 €/mq: per le opere edilizie, riferite a spazi di pertinenza di manufatti autorizzati, non rilevanti in termini di superficie utile e volume, realizzate, in Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco, ai sensi della Legge n.7/1992.
- d) in €/m di costruzione da sanare:
- 200,00 €/m: per le opere e manufatti edilizi, qualora non rilevanti in termini di area di sedime, realizzati in misura inferiore al 85% in aree classificate Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992;
- e) a corpo:
- realizzazione di interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia ai sensi degli articoli 157 e 158 della legge n.87/1995 e non quantificabili in termini di volumetria e superficie utile, come realizzazione di aperture e finestre, difformità delle distanze da confini e dalle strade, realizzazione di opere strutturali anche sotterranee: € 750,00 a unità immobiliare;
 - realizzazione di recinzioni in muratura e accessi: € 1.600,00 per ogni accesso o recinzione in muratura.

2. Il pagamento delle sanzioni è effettuato a mezzo di apposito modulo B.C.S.M. "servizio tesoreria di stato" specificando il codice area "29" "Sanzioni pecuniarie amministrative" e il codice causale "sanatoria straordinaria".
3. Il pagamento del contributo di concessione è effettuato a mezzo di apposito modulo B.C.S.M. "servizio tesoreria di stato" specificando il codice area "30" e il codice causale "sanatoria straordinaria".
4. Le sanzioni determinate al comma 1 sono aumentate:
 - a) nella misura del 30% per interventi ricadenti in aree classificate A1 ai sensi dell'articolo 33 della Legge n.7/1992;
 - b) nella misura del 20% per interventi ricadenti in aree classificate A2 ai sensi dell'articolo 33 della Legge n.7/1992;
 - c) nella misura del 15% per interventi ricadenti in aree classificate A3 ai sensi dell'articolo 33 della Legge n.7/1992.
5. Qualora gli interventi di cui al comma 1, lettera c), punto primo e secondo non siano quantificabili in termini di aumento di superficie utile ma solo in termini di aumento di volume si applicano le sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, lettera a) punto primo.”.

Art.97
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 dicembre 2017/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti